

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — premesso che:

il 13 settembre 1996 partirà la « tre giorni leghista »;

tra gli organizzatori vi sono i leghisti Gipo Farassino, Roberto Rosso e Massimo Scaglione;

durante una riunione svoltasi il 7 settembre scorso, i responsabili dell'organizzazione hanno effettuato una perlustrazione lungo il tratto del fiume Po compreso tra il Castello del Valentino e i Murazzi;

all'altezza di Pian del Re, alle sorgenti del Po, è in progetto la realizzazione di una pista in cemento, per permettere l'atterraggio dell'elicottero con a bordo Bossi;

per realizzare la pista di atterraggio si prevede una gettata di cemento a forma di H di meno cinquanta metri quadrati;

sui prati verdi saranno effettuate le scritte « Padania » in gesso bianco;

se la velleità di Bossi di arrivare trionfalmente sul luogo debba essere assecondata al punto tale da legittimare un simile scempio ambientale, che prevede la realizzazione della pista di atterraggio nel cuore di uno splendido paesaggio naturale;

se detta pista di atterraggio mono-uso sia veramente necessaria, o se piuttosto non vi sia qualche altra soluzione più funzionale, nonché sicuramente più ecologica, per tutelare il patrimonio ambientale evitando, allo stesso tempo, una spesa inutile;

se la realizzazione sia della pista in cemento che delle scritte in gesso nel parco piemontese non inquina e deturpi la zona, determinando un impatto ambientale irre-

versibile ai danni del parco più bello e rigoglioso compreso nell'area del fiume Po;

da chi sarebbe previsto che siano supportati gli oneri economici stabiliti nel progetto della pista;

se siano state richieste e ottenute le dovute autorizzazioni;

quali misure il Governo intenda adottare per tutelare il patrimonio ambientale in questione. (4-03205)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la realizzazione di una pista di atterraggio ricadente nel Parco PIAN DEL RE, sulla base di quanto comunicato dal Commissariato del Governo per la Regione Piemonte si riferisce che nel tratto Cuneese del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, non è stata richiesta dalla Lega Nord, né realizzata alcuna pista in cemento per atterraggio di elicotteri in occasione della manifestazione del 13 settembre 1996.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

ANGELICI. — *Ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha riformato il sistema pensionistico, all'articolo 2, comma 12, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1996, in favore dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per inabilità assoluta (totale e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) l'erogazione della pensione in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo e, comunque, con una anzianità utile ai fini del trattamento di pensione non superiore a quaranta anni; l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'ottanta per cento della base pensionabile;

per l'applicazione operativa di questa particolare normativa in favore di lavora-

tori e lavoratrici pubblici, che loro malgrado — a causa di gravissime condizioni di salute — hanno dovuto abbandonare la propria attività lavorativa, è richiesta l'emanazione di un decreto dei Ministri del tesoro, della funzione pubblica e del lavoro, che a tutt'oggi, purtroppo, non è stato adottato —:

se non ritengano necessario emanare con sollecitudine tale decreto, al fine di consentire a persone particolarmente penalizzate di veder riconosciuto un proprio diritto. (4-04072)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere lo stato di attuazione della disposizione recata all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che si trovino, per infermità non dipendenti da causa di servizio, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed ai quali è attribuita una pensione di inabilità in misura pari a quella che sarebbe spettata loro al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.*

Al riguardo, premesso che le modalità applicative della succitata legge devono essere definite con decreto dei Ministri del tesoro, della funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, si fa presente che questa Amministrazione, tenendo in debita considerazione l'interesse del personale destinatario della disposizione in esame ed i delicati aspetti connessi alla regolamentazione delle relative posizioni, ha da tempo predisposto lo schema di decreto interministeriale in questione che, dopo l'assenso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato inviato al Consiglio di Stato.

Tale Organo, pur esprimendo parere favorevole, ha formulato alcune osservazioni, le quali, allo stato attuale, sono oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni concertanti, ai fini dell'ulteriore seguito dello schema di decreto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

BATTAGLIA, DE CESARIS, VALPIANA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99-bis (IV serie speciale) del 29 dicembre 1995 è stato pubblicato il decreto del Ministro di grazia e giustizia che ha indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentosettanta-sette posti nel profilo professionale di « assistente sociale coordinatore », settima qualifica funzionale, nell'amministrazione della giustizia minorile;

per l'espletamento della prova attitudinale i candidati sono stati convocati per il giorno 27 novembre 1996, ore 8.00, presso il Palasport di Roma;

l'articolo 4 (Prove d'esame) del decreto recita testualmente: « (...) La prova attitudinale precede le prove scritte e consiste nella compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale. (...) »;

al momento dell'espletamento della prova ai candidati non è stato somministrato alcun questionario, come previsto dal decreto, ma sono state lette tre tracce per elaborati che non si configurano in alcun modo, nella forma e nel contenuto, come questionari atti ad « accertare il possesso dei requisiti di personalità » —:

per quale motivo la prova attitudinale non si sia svolta con le modalità previste dal bando, ovvero sia mediante la compilazione di un questionario;

se si possa in ogni caso ritenere valida una prova concorsuale che, a seguito delle legittime proteste dei candidati e degli sviluppi che queste hanno avuto, non garantisca più le condizioni per regolare svolgimento della stessa;

se non ritenga che vi siano motivi sufficienti per procedere ad un annullamento della prova svolta ed a una ulteriore convocazione per svolgere il concorso nelle modalità previste del decreto di indizione.

(4-05883)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.

Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale ».

Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: « La prova di attitudine professionale.... consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile ».

Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.

Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed inte-

razione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

La complessiva situazione determinata dalle vicende in esame è all'attenzione degli uffici ministeriali che stanno valutandone i profili giuridici e fattuali. In tale generale contesto valutativo si è anche in attesa di conoscere se nei fatti descritti la competente Autorità giudiziaria ravvisi estremi di reato. All'esito, saranno assunte determinazioni sulle sorti del concorso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1944 la famiglia Barion si trovava sfollata a Casigno di Carviano, perché la cittadina di Vergato, lungo la « linea gotica », era oggetto di continui bombardamenti;

la sera del 17 luglio 1944 alcuni partigiani della « Stella Rossa » vennero a far « visita » alla famiglia Barion e, sotto la minaccia di pistole e di mitra, pretesero soldi e viveri;

Alfredo Prospero Monfredini, di 64 anni, suocero di Vittorio Barion, fece loro presente che per i soldi sarebbero dovuti ritornare;

i partigiani prelevarono viveri e razziarono tutto ciò che c'era in casa. Se ne andarono, quindi, portando via come ostaggio Vittorio Barion di 36 anni;

Vittorio Barion ritornò a casa all'alba del giorno successivo e questo fece ben sperare i suoi familiari anche perché, non avendo mai fatto niente di male, pensavano di non avere alcunché da temere;

lo stesso giorno Alfredo Prospero Monfredini si recò all'agenzia del Credito Romagnolo di Vergato, dove prelevò i soldi, che consegnò poi ad alcuni suoi contadini affinché li portassero ai partigiani, così come in effetti avvenne;

la sera successiva i partigiani della « Stella Rossa » si ripresentarono e minacciando tutti i presenti (10 persone tra

donne e bambini) con fucili e mitra, portarono via Vittorio Barion ed Alfredo Prospero Monfredini;

Alfredo Prospero Manfredini fu selvaggiamente torturato, gli fecero scavare una buca, lo seppellirono fino al collo, gli strapparono la lingua, gli riempirono la bocca di sterco e poi lo colpirono ripetutamente in testa con una zappa;

Vittorio Barion, intervenuto più volte in difesa del suocero, fu allontanato dalla fossa a calci e pugni e quindi ucciso vigliaccamente con un colpo di pistola alla nuca;

dal referto medico a suo tempo redatto sui corpi di Alfredo Prospero Monfredini e di Vittorio Barion, si evincono la natura e l'entità delle lesioni e delle mutilazioni da essi sofferte e sopra riferite;

soltanto un anno dopo i parenti riuscirono a sapere da un contadino, dietro il compenso di cento lire, il luogo esatto dove era avvenuto « l'eroico » atto partigiano;

i corpi furono ritrovati sepolti in un bosco sul monte Salvaro. Con loro vi era una terza persona, tale Masotti Evandro, di anni 42, che nel referto medico risulta essere stata torturata;

i nomi di Vittorio Barion e di Alfredo Prospero Monfredini furono inseriti tra i caduti di Marzabotto, come risulterebbe anche da alcuni libri, ma poi in seguito eliminati perché la vedova di Vittorio Barion, disperata, fece di tutto per farli togliere;

a Vergato e dintorni tutti sapevano la verità sulla tragedia della famiglia Barion, anche perché la vedova di Vittorio, coraggiosamente (eravamo nel 1945), in ogni occasione manifestava apertamente l'odio e il disprezzo verso i responsabili della morte dei suoi cari;

i carabinieri fecero accertamenti, ma i famigliari di Luigi Barion già allora manifestavano scarsissima fiducia nella giustizia italiana;

recentemente è stato pubblicato il libro « Marzabotto e dintorni 1944 », scritto da don Dario Zanini dopo anni ed anni di ricerche, e tra i tanti casi, vi è anche quello qui segnalato;

sembra che Don Dario Zanini conosca i nomi dei torturatori e degli assassini di Vittorio Barion e di Alfredo Prospero Monfredini —;

quali indagini la magistratura bolognese abbia a suo tempo svolto ed a quali conclusioni essa sia pervenuta al fine anche della individuazione dei responsabili dell'omicidio di Alfredo Prospero Monfredini e di Vittorio Barion. (4-04516)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Procura della Repubblica di Bologna ha rappresentato che sono in corso indagini preliminari volte a chiarire le circostanze del triplice omicidio cui si riferisce l'atto ispettivo. La riapertura delle indagini è stata autorizzata con provvedimento del novembre scorso adottato dal Giudice delle indagini preliminari. L'istruttoria per i fatti in questione si era chiusa nell'anno 1946 con sentenza della Sezione istruttoria della Corte di Appello di Bologna di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei delitti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CAMBURSANO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

informazioni giornalistiche hanno diffuso la notizia secondo cui il Censis ed il ministero di grazia e giustizia ritengono che le sedi di tribunali di minore entità debbano essere accorpati a quella del capoluogo;

nell'elenco allegato allo studio condotto dallo stesso Censis risultano da chiudere i tribunali di Pinerolo e di Ivrea;

la struttura di Pinerolo è stata recentemente ristrutturata, con notevoli investi-

menti da parte dello Stato; pertanto i locali risultano idonei e funzionali alle esigenze del servizio;

le strutture di Pinerolo e di Ivrea funzionano bene ed hanno una giurisdizione che copre in gran parte un territorio montano, i cui cittadini si vedrebbero costretti a spostarsi a Torino tra tanti disagi e costi —;

se non ritenga di rivedere la propria posizione, mantenendo funzionanti i citati tribunali decentrati della provincia di Torino. (4-01815)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del CENSIS; studio del C.S.M.; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche

tutte le esigenze segnalate in riferimento ai tribunali di Pinerolo ed Ivrea.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARDIELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Avigliano (Potenza) esiste una struttura attualmente adibita a casa di rieducazione;

il complesso consta di un campo sportivo regolamentare, una palestra e due palazzine;

i minori ospiti della casa di rieducazione sono stati trasferiti nelle due palazzine, lasciando libera l'originaria costruzione sorta per accogliere l'antico riformatorio;

da oltre due mesi l'intero complesso risulta essere abbandonato —:

a quale uso si intenda orientare la struttura sopra menzionata. (4-05824)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che i servizi penali minorili che avevano sede in Avigliano sono stati trasferiti a Potenza ed è in corso la procedura per la restituzione al Ministero delle Finanze del complesso demaniale che li ospitava. In conseguenza, questo Ministero non è in grado di fornire notizie sulle future possibili destinazioni degli edifici in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARLESÌ e SOSPIRÌ. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

secondo recenti notizie di stampa presso la stazione ferroviaria di Vasto-Sansalvo sarebbero stati trasferiti diversi vagoni delle Ferrovie dello Stato coibentati con amianto;

tali notizie hanno destato viva preoccupazione nelle popolazioni ivi residenti, considerato che l'amianto è ormai definitivamente riconosciuto come agente cancerogeno —:

se tale notizia sia fondata;

per quali motivi le Ferrovie dello Stato hanno ritenuto di parcheggiare i predetti vagoni dismessi nella stazione ferroviaria di Vasto-Sansalvo;

quali immediati controlli intendano disporre;

quali iniziative ritengano dover assumere al fine di provvedere allo smaltimento dell'amianto in questione nel rispetto della normativa vigente in materia. (4-01698)

RISPOSTA. — *La complessa problematica del materiale rotabile coibentato con amianto è costantemente all'attenzione sia del Governo sia delle Amministrazioni interessate. È stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei Trasporti, Industria, Sanità ed Ambiente, al fine di elaborare uno schema di modifica alla legge 23 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.*

In tale schema, presentato l'8 ottobre 1996 alla Commissione nazionale amianto, sono contenute disposizioni che riguardano specificatamente i beni mobili immatricolati in Italia adibiti a trasporto pubblico su rotaia o su strada, nonché navi ed aerei coibentati con amianto.

Per quanto riguarda la specifica problematica dei rotabili con amianto, da tempo le F.S. S.p.A. hanno predisposto un dossier dettagliato sull'argomento che è stato inviato alle Commissioni parlamentari competenti.

Nel documento è compresa una tabella riepilogativa di tutti i rotabili interessati alle procedure di sicurezza, dalla quale si evince che il numero complessivo del materiale ammonta a circa 11.000 unità. Nell'ambito di tale cifra i rotabili che devono essere sottoposti ad operazioni di decoibentazione,

da parte delle imprese specializzate, appositamente selezionate, sono, alla data del 31 ottobre 1996, n. 5.492 e sono dislocati in 328 siti della rete ferroviaria.

Gli elenchi dei materiali in questione e dei siti di accantonamento vengono trasmessi alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali e aggiornati sistematicamente ad ogni variazione.

Gli elenchi sono stati inoltre trasmessi al Ministero della sanità fin dal dicembre 1995; allo stesso Ministero la Società Ferrovie dello Stato ha sottoposto le misure di prevenzione da adottare in attesa dell'attuazione del piano di dismissione dei rotabili accantonati. Tali misure sono state ritenute soddisfacenti e sono risultate coerenti con il successivo piano di sicurezza che ha recepito integralmente le prescrizioni nel frattempo emanate dall'unità sanitaria locale 10 di Firenze, che si è specificatamente interessata al problema.

Per individuare le imprese più idonee ad eseguire lavori di decoibentazione è stato istituito un sistema di qualificazione europea ai sensi della direttiva n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993 il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S/43 del 3 marzo 1995.

A tale scopo sono stati stabiliti rigorosi criteri di qualificazione delle imprese che per capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa debbono essere in grado di svolgere oltre alle operazioni di decoibentazione del materiale rotabile accantonato, anche le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento; tali operazioni sono eseguite con piani di lavoro approvati dalle unità sanitarie competenti e sotto la sorveglianza di queste ultime, al fine di garantire la massima sicurezza anche per gli addetti alle lavorazioni.

Il materiale accantonato sarà progressivamente sottoposto alle operazioni di decoibentazione, con priorità singolarmente attribuita in funzione delle condizioni dei rotabili ai fini della valutazione del rischio, sia in vista della successiva rottamazione (nell'ipotesi del materiale più obsoleto), sia per la reimmissione in circolazione.

In attesa della decoibentazione il materiale rotabile in questione è oggetto di un

piano di sicurezza approvato anche dal Ministero dell'ambiente nel gennaio 1995, che si articola in diversi punti:

interventi conservativi consistenti nel condizionamento dei rotabili mediante protezione completa con lamiera di tutti i vani e chiusura per impedirvi l'accesso;

delimitazione delle aree di stoccaggio con l'adozione di misure idonee, a seconda dei casi, e con la segnalazione evidente della loro potenziale pericolosità;

verifica settimanale del mantenimento delle condizioni di sicurezza adottate;

visite tecniche approfondite, con periodicità almeno semestrale;

analisi a campione per verificare il rispetto delle concentrazioni limite delle fibre aerodisperse;

costituzione di nuclei di pronto intervento territoriale convenientemente attrezzati ed istruiti.

Quanto sopra al fine di evitare la dispersione nell'atmosfera di fibre di amianto e per evitare che l'usura delle lamiere e le possibili manomissioni o atti di vandalismo possano mettere in vista la coibentazione in amianto e costituire un potenziale fattore di rischio.

Il completamento delle operazioni in atto per la bonifica e successiva demolizione del materiale accantonato con amianto sarà completato, se il trend produttivo manterrà i livelli previsti, in un triennio.

Per le problematiche specifiche concernenti i rotabili in sosta presso le stazioni di San Salvo e di Vasto-San Salvo della linea Pescara-Termini Imerese, si informa che sono 27 le vetture sospese dall'esercizio alla fine del 1995 e disposte per l'accantonamento dopo verifica e lavori al fini della sicurezza effettuati nella stazione di Ancona.

Nelle stazioni citate risultano accantonate rispettivamente n. 5 e n. 12 vetture coibentate con amianto in attesa dell'invio alla bonifica da effettuarsi presso impianti specializzati dell'industria privata.

Tali veicoli sono stati sigillati contro ogni possibilità di fuoriuscita, anche minima, di fibre di amianto secondo il Piano di sicurezza esposto in precedenza.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 257/1992 è stata data comunicazione dell'accantonamento di tali veicoli alla Regione Abruzzo e alla Azienda U.S.L. n. 13 di Lanciano.

La decisione di trasferire i rotabili nelle sopraindicate stazioni è stata assunta in considerazione della disponibilità di binari e della bassa concentrazione abitativa di quella zona.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

Katia Marongiu, come riportato dai giornali del 7 agosto 1996, si è suicidata nel carcere romano di Rebibbia dove era detenuta per reati connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti;

la stessa aveva fatto domanda di essere ammessa al progetto di recupero dalla tossicodipendenza presso la cooperativa Magliana 80;

dall'esame psicologico della stessa appariva evidente la sua condizione di disagio tale da dover richiedere una particolare attenzione, cura e vigilanza, da parte dell'autorità penitenziaria presso cui era detenuta;

ancora una volta la detenzione carceraria appare fortemente inadeguata al recupero di tossicodipendenti, peraltro condannati per reati non gravi —

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

se non ritenga opportuno avviare un'indagine amministrativa per accertare se vi sono state responsabilità da parte dell'autorità penitenziaria e giudiziaria nella gestione della vicenda relativa al suicidio di Katia Marongiu. (4-02938)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. La detenuta Katia Marongiu è deceduta il 6 agosto scorso presso la Casa circondariale di Rebibbia a seguito di suicidio mediante impiccagione.*

Costei aveva fatto ingresso nel detto istituto nel mese di maggio, proveniente dagli arresti domiciliari, a seguito di condanna irrevocabile per il reato di cui all'articolo 73 della legge n. 309 del 1990. La fine dell'esecuzione della pena era prevista per il marzo 1997.

L'Amministrazione penitenziaria ha subito avviato un'indagine sul doloroso episodio. Ne è emerso che la Marongiu, fin dal suo ingresso nella Casa circondariale, era apparsa tranquilla e non aveva dato luogo a problemi particolari. A causa dello stato di tossicodipendenza da eroina, era stata sistemata dapprima nel reparto infermeria e successivamente in un reparto ordinario.

Il diario clinico non evidenziava patologie particolari, ma solo una lieve chiusura di carattere per la quale aveva fruito di regolari colloqui di sostegno. In conseguenza, nulla lasciava presagire l'evento letale. D'altro canto, i soccorsi sono stati prestati tempestivamente.

In conseguenza l'Amministrazione non ha ritenuto ravvisabili — allo stato — comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.

Copia della relazione ispettiva è stata inviata alla Procura della Repubblica di Roma che ha iscritto procedimento contro ignoti in ordine al reato di cui all'articolo 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio). Le indagini al riguardo sono ancora in corso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

COLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

già in precedenti occasioni, si è avuto modo di segnalare, con analogo atto parlamentare, che fra le non ultime cause della preoccupante stasi della giustizia penale a Napoli è da individuarsi il disservizio nelle traduzioni dei detenuti;

i ritardi sono una nota costante che caratterizza tutte le udienze e, particolarmente, quelle dinanzi al tribunale ed alla corte di appello;

più specificamente, nei processi cumulativi, l'inizio dell'udienza, nella norma, segna un ritardo medio costante di tre ore, determinato, oltre che da una approssimativa organizzazione del servizio traduzioni, anche dalla dislocazione dei detenuti in diversi istituti di pena;

di fatto, l'attività giudiziaria è bloccata quasi completamente in ragione della celebrazione quotidiana di processi con detenuti;

tale anomala situazione è stata reiteratamente fatta oggetto di vibrante protesta da parte dei difensori, con invito di trasmettere i verbali di udienza alle autorità competenti, nonché da parte della stessa autorità giudiziaria procedente;

peraltro, manca una opportuna attività di coordinamento, con la quale si solleciti l'amministrazione penitenziaria a disporre, nel corso della celebrazione del processo, l'assegnazione degli imputati detenuti nello stesso istituto di pena;

infine, non si è opportunamente provveduto, attraverso la programmazione dei processi, ad evitare che nello stesso giorno fossero celebrati più processi presso diverse autorità giudiziarie a carico dello stesso o degli stessi imputati detenuti, contribuendo, in tal modo, ad acuire la denunciata situazione di disagio —:

quali iniziative si intendano assumere o provvedimenti adottare per rimuovere le cause di quanto denunciato in premessa ed assicurare, in tal modo, un regolare svolgimento dei processi. (4-01168)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, con la quale si lamentano le difficoltà determinate dai ritardi nella traduzione in udienza degli imputati detenuti, si comunica quanto segue.*

Per fronteggiare le difficoltà lamentate il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha istituito un apposito servizio per

organizzare e coordinare il flusso dei detenuti interessati a presenziare ai maggiori processi contro la criminalità organizzata.

Peraltro, il problema della traduzione dei detenuti presenta così tanti aspetti che ne risulta obiettivamente difficile la soluzione. In proposito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha segnalato che, in una realtà giudiziaria così vasta e complessa come quella partenopea, non è agevole organizzare un servizio che è influenzato da fattori difficilmente ponderabili nella loro interazione come ad esempio, il corso e la durata dell'attività d'udienza ed in camera di consiglio dei collegi giudicanti, il decentramento degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, gli impedimenti a comparire degli imputati, i difetti di citazione, le istanze di rinvio, le carenze del personale addetto alle traduzioni, l'elevato numero degli imputati provenienti da ben quattro istituti penitenziari.

Al fine di attenuare le difficoltà in questione si è chiesto ed ottenuto che la consegna dei detenuti al personale addetto alla traduzione avvenga con circa venti minuti di anticipo. Si confida, inoltre, che un effetto positivo discenda dall'affidamento del servizio traduzioni al Corpo di polizia penitenziaria. Oltre a ciò, la medesima Procura della Repubblica di Napoli ha assicurato di essere impegnata a seguire attentamente l'andamento del delicato servizio in questione anche in vista della adozione di tutte le possibili, utili iniziative volte a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

nella giornata di giovedì 20 giugno 1996 la stazione delle ferrovie dello Stato di Varallo Sesia ha sospeso, apponendovi cartello esplicativo, ogni servizio di biglietteria, di fatto chiudendo il centro ferroviario;

la decisione, assunta dal compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino, avrebbe carattere temporaneo, ma invero, in tutta la popolazione e fra i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni locali prevale la sensazione e la preoccupazione che la chiusura temporanea in realtà preluda alla chiusura definitiva della stazione;

la deprecata eventualità colpirebbe in modo mortale una vallata che sta registrando, negli ultimi mesi, particolari e gravissime riduzioni dei servizi in ogni settore, generando una situazione di isolamento che peraltro, contrasta con la vivacità economica e con la presenza imprenditoriale di una valle che procede, nella sua vita privata quotidiana, con una « tonicità » di segno diametralmente opposto alla « depressione » di tutti gli apparati ed i settori pubblici;

fra l'altro, la chiusura renderebbe letteralmente criminoso l'investimento di oltre venti miliardi effettuato negli anni scorsi per l'ammodernamento della tratta Novara-Varallo —:

se risponda a verità che la decisione assunta dal compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino abbia carattere temporaneo o se, invece, come temuto in Valsesia, tale decisione costituisca il primo passo verso la definitiva chiusura della stazione ferroviaria di Varallo Sesia;

se vi siano le condizioni per assicurare, anche per il futuro, il mantenimento del nodo ferroviario, importante strumento per le prospettive economiche e sociali dell'intera Valsesia. (4-01986)

RISPOSTA. — *La linea Novara-Varallo, insieme ad altre linee dell'ex compartimento F.S. di Torino, è stata oggetto di lavori di riclassificazione funzionale e di automazione mirati al contenimento dei costi di gestione.*

La Società F.S. S.p.A. riferisce che gli investimenti effettuati sulla linea permetteranno, in sicurezza e regolarità, la circolazione dei treni nell'impianto in questione, senza l'intervento di personale con un sistema di esercizio definito « A spola ».

La stazione di Varallo, pur se al centro di un consistente bacino, ha un movimento viaggiatori non dei più elevati ed è prevalentemente a carattere pendolare e da tempo è in atto l'integrazione con vettori stradali.

Di conseguenza le F.S., dovendo procedere ad una gestione delle risorse tendente ad un riequilibrio economico/finanziario, non hanno potuto ulteriormente procrastinare il provvedimento di impresenziamento della stazione.

Tale misura, disposta per motivi commerciali, non potrà arrecare eccessivo disagio all'utenza per l'acquisto dei biglietti, in quanto nella città di Varallo esistono 3 punti vendita a terra, nonché una agenzia di viaggi.

Le F.S. hanno informato del provvedimento l'Assessorato trasporti e comunicazioni della regione Piemonte e il Sindaco di Varallo in data 24 giugno 1996.

Sono in corso iniziative con le Autorità locali al fine di conseguire intese per la gestione dei locali e dei servizi di stazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

DEODATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie recentemente diffuse a livello locale, sarebbe prossima la chiusura dell'ufficio di collocamento di Abbiategrasso, in vista della costituzione di più ampie sezioni circoscrizionali per l'impiego con sede a Magenta e a Rozzano;

un tale provvedimento, se attuato: a) sarebbe in netto contrasto con le esigenze derivanti dalla grave situazione occupazionale esistente nel territorio; b) vanificherebbe fortemente l'impegno espresso a livello locale del quale il risultato più recente è costituito dall'osservatorio del lavoro, cui partecipano quattordici comuni del territorio, le associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e che si propone di operare per un concreto collegamento tra offerta-domanda e formazione mirata; c) sarebbe in controtendenza rispetto allo

sforzo espresso, nel settore della formazione professionale, dal comune di Abbiategrasso, attraverso la scuola serale comunale, i cui corsi sono in atto frequentati da oltre centoquaranta lavoratori studenti —:

se, in ragione di quanto sopra esposto, non ritenga di dover garantire la continuità della sezione circoscrizionale per l'impiego con sede in Abbiategrasso (Mi).
(4-05030)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. On.le si rappresenta, in via preliminare, che è stato predisposto uno studio per la rideterminazione degli ambiti circoscrizionali della provincia di Milano che, attualmente, è all'esame della Commissione Regionale per l'Impiego della Lombardia.*

Premesso ciò si comunica che, al momento, non è stato adottato alcun provvedimento concernente la chiusura della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Abbiategrasso, così come paventato dalla S.V. On.le nella interrogazione parlamentare in oggetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

FILOCAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a causa della grave carenza di personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Locri (Reggio Calabria), gli operatori sono costretti ad estenuanti e continuativi turni notturni senza poter usufruire neanche del diritto alle ferie e il lavoro dei suddetti dipendenti sarà aumentato dalla prossima assunzione del servizio di traduzione;

sebbene gli operatori abbiano più volte richiesto la copertura dell'organico, nessuna risposta hanno avuto dagli organi competenti per cui loro malgrado sono costretti ad iniziare un legittimo sciopero di protesta —:

se ritenga necessario verificare i fatti per procedere con urgenza a dare agli

operatori della casa circondariale di Locri, serenità nel lavoro ed un adeguamento dell'organico del personale alle effettive necessità di servizio. (4-02629)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Presso la Casa circondariale di Locri risultano in servizio 87 operatori del ruolo della Polizia penitenziaria maschile e 9 del ruolo femminile a fronte di un organico previsto, rispettivamente, in 91 e 11 unità.

Indubbiamente la dotazione di personale è sottodimensionata rispetto alle effettive esigenze dell'istituto e ciò determina qualche problema per la gestione del servizio.

Va detto, tuttavia, che il personale in questione si adopera con grande senso di responsabilità per far fronte all'impegnativa situazione. Il Direttore ed il Comandante del reparto, dal canto loro, agiscono con lodevole impegno ed hanno contribuito a creare un clima sereno migliorando le condizioni di vita del personale.

Tutto il personale ha potuto fruire delle ferie estive, tuttavia il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è consapevole che occorre intervenire tempestivamente per adeguare l'organico alle effettive esigenze dell'istituto.

Attualmente il competente Provveditore regionale si prodiga al massimo per fronteggiare la situazione con l'invio in missione di personale, specie nella sezione femminile ove le esigenze operative sono più pressanti. Inoltre, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, compatibilmente con le esigenze degli altri istituti e servizi, provvederà al più presto ad incrementare sia il personale maschile che quello femminile soprattutto in vista dell'assunzione del servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FOLENA, BONITO e OLIVIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

sul quotidiano il Mattino di Padova del 25 settembre 1996, è apparsa la notizia

del suicidio in una cella di isolamento del carcere Due Palazzi del signor Djarmaonn Badaoui —:

quale sia stata l'esatta dinamica dell'accaduto e se vi fossero particolari necessità di custodire il signor Baudoui in isolamento. (4-03721)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il detenuto Djarmaonn Badaoui, ristretto presso la casa circondariale di Padova è deceduto alle ore 11.20 circa del 24 settembre 1996, in seguito a suicidio mediante impiccagione con l'ausilio di una striscia di lenzuolo legata alla finestra della cella.

Sull'evento è stata immediatamente disposta un'indagine amministrativa affidata al locale Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Djarmaonn aveva fatto ingresso nell'istituto il 20 settembre 1996 ed era indagato per il reato di cui all'articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, a disposizione della Procura della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova. Sottoposto a visita da parte del sanitario, aveva fruito di un colloquio con lo psicologo che aveva valutato un livello basso di rischio di suicidio.

In data 23 settembre 1996 il detenuto aveva intrapreso lo sciopero della fame per protestare contro una detenzione che riteneva ingiusta. Per tale motivo era stato sistemato in cella singola e sottoposto a controllo sanitario per tre volte al giorno ed a grande sorveglianza. Fruiva inoltre di colloqui di sostegno con lo psicologo.

Il 24 settembre era stato interrogato dal G.I.P. competente che ne aveva convalidato l'arresto. Da tale incontro era uscito molto provato ed il personale che lo riaccompagnava in cella, rendendosi conto della sua agitazione, aveva provveduto ad intensificare la sorveglianza. Purtroppo tali precauzioni non hanno potuto evitare che il detenuto ponesse in atto il suicidio.

Gli accertamenti amministrativi disposti hanno escluso responsabilità di ordine disciplinare o amministrativo a carico degli operatori penitenziari. Si è in attesa di conoscere l'esito delle indagini avviate sull'episodio dall'Autorità giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FOTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia, e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

a termine dell'articolo 4 del decreto-legislativo 28 luglio 1989, n. 273, ai vice pretori onorari e ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire sessantamila;

lo stesso articolo prevede, al comma 3, ogni tre anni la possibilità di adeguamento dell'ammontare della predetta indennità, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro —:

se non ritengano i ministri interrogati utile e doveroso, a sette anni dalla fissazione dell'ammontare dell'indennità prevista per vice pretori e vice procuratori onorari, prevederne l'adeguamento.

(4-01613)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, all'articolo 4, dispone che ai vice pretori onorari spetta un'indennità di L. 60.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio; ai vice procuratori onorari spetta la stessa indennità per ogni udienza per la quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449. Il terzo comma del medesimo articolo prevede che l'ammontare delle predette indennità può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

In attuazione di tale normativa, è stato emanato decreto interministeriale in data 6 novembre 1996 che ha rideterminato l'indennità in questione, elevandola a L. 81.780.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

per lungo tempo è stata lamentata la mancanza di un riconoscimento formale dell'esperienza distrettuale, soprattutto in materia di politica industriale;

tale carenza ha poi trovato parziale risposta nella legge 5 ottobre 1991, n. 317, « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese »;

l'articolo 36 della citata legge prevede l'individuazione dei distretti industriali, ad opera delle regioni, sulla base dei criteri fissati da un apposito decreto ministeriale;

il decreto, indispensabile per l'adempimento del disposto di legge da parte delle regioni, è stato emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1993, supplemento n. 51) con il titolo « Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali »;

si definiscono distretti industriali le aree territoriali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese;

per le aree individuate è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di

progetti innovativi, concernenti più imprese, in base ad un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì la priorità degli interventi —:

quali siano i distretti industriali individuati dalle regioni in base all'articolo 36 della legge n. 317 del 1991;

se e quali siano i distretti industriali individuati esclusivamente sulla carta;

come intenda operare affinché le regioni che non abbiano ancora provveduto diano urgente ed immediata operatività ai suddetti distretti. (4-04698)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto si premette quanto segue:*

la legge 5 ottobre 1991 n. 317 recante « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese » all'articolo 36 ha definito i distretti industriali di piccole imprese, demandando alle Regioni l'individuazione delle aree interessate, previa fissazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato « degli indirizzi e parametri di riferimento »;

il Decreto Ministeriale 21 aprile 1993 ha fissato gli anzidetti indirizzi ed i parametri di riferimento.

Ciò premesso, si fa presente che l'individuazione da parte delle regioni delle aree è stata molto laboriosa e a tutt'oggi alcune regioni non hanno ancora completato l'iter previsto.

La citata legge prevedeva un termine (180 giorni dal 24 ottobre 1991, data di entrata in vigore) entro il quale si sarebbe dovuto terminare l'individuazione di tali aree. Detto termine è però da considerarsi di natura ordinatoria e non perentoria.

Pertanto, le Regioni che non hanno ancora completato l'iter lo possono ancora fare ed è anche possibile che quelle che hanno già individuato i distretti li modifichino sulla base di dati statistici più aggiornati. Il Piemonte, ad esempio, che aveva individuato i distretti nel marzo 1994 li ha

modificati sulla base dei dati del censimento 1991 che non erano disponibili al momento della prima delibera.

Le Regioni che hanno già provveduto alla individuazione dei distretti sono le seguenti:

Regione	Numero distretti
Lombardia	21
Piemonte	25
Friuli-Venezia Giulia	4
Toscana	7
Liguria	1
Marche	9
Abruzzo	4
In totale	67

Altre Regioni hanno concluso gli studi individuando i distretti, ma non hanno ancora formalizzato la scelta.

Alcune Regioni hanno comunicato che sulla base dei criteri definiti non è stata individuata alcuna zona. La Regione Lazio, per la quale nessuna zona rientra nei criteri fissati, ha fatto alcuni studi chiedendo una modifica o integrazione dei criteri a suo tempo fissati.

Sul piano applicativo occorre poi evidenziare che, al di là della individuazione dei distretti, la legge prevedeva la possibilità di interventi regionali a favore delle imprese attraverso il finanziamento di progetti innovativi sulla base di « un contratto di programma stipulato » con i consorzi operanti nella zona.

Solo la Lombardia ha finora adottato una apposita normativa, anche se per interventi di limitata portata. Il Piemonte ha in corso un progetto di legge regionale.

Sulla base dei dati sopra riportati si può affermare che la misura prevista dalla legge ha avuto una applicazione molto limitata.

Vi sono, infatti, molte Regioni nelle quali non è stato individuato alcun distretto, inoltre la maggior parte delle Regioni non ha posto in essere gli strumenti agevolativi autorizzati dalla legge.

I motivi di tale limitata applicazione possono così essere individuati:

a) *la previsione normativa (e, conseguentemente il decreto di attuazione) è indirizzata verso i distretti di tipo tradizionale ubicati nelle regioni dell'area tradizionalmente industrializzata;*

b) *le Regioni hanno normalmente pochissimi fondi disponibili. In tale situazione hanno difficoltà a destinarne parte al settore industriale che è, tradizionalmente estraneo al loro campo di azione. Inoltre si tratta di destinare le proprie limitate risorse ad interventi in determinate aree con esclusioni di altre, il che può creare delle rivalità tra le varie zone.*

Circa le azioni da porre in essere affinché le regioni che non hanno ancora provveduto diano urgente ed immediata operatività ai suddetti distretti, si fa presente che l'attuale normativa non prevede alcuna forma di intervento dello Stato nel momento successivo a quello della fissazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento.

L'individuazione dei singoli distretti, così come l'adozione di specifiche misure di intervento, rientrano, pertanto, nell'ambito della autonomia regionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato:
Bersani.

GALLETTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

da diversi giorni su molti quotidiani e periodici è apparsa la pubblicità di « Video on line: il video service dedicato alle famiglie ed alle aziende italiane », una delle tante società attraverso le quali è possibile collegarsi con Internet, la rete telematica di accesso ad un'enorme quantità di dati, che offre una vastissima gamma di servizi;

l'offerta risulta molto vantaggiosa perché solitamente il collegamento ad Internet è molto costoso mentre la « Video on line », che, come altri fornitori di accesso, affronta il grosso costo iniziale di collegarsi

stabilmente ad Internet, concedendo poi per una certa fascia oraria o per un limitato periodo di tempo a privati e aziende l'accesso in rete con le potenzialità dei propri computer a prezzi molto accessibili, permette il collegamento praticamente a costo zero;

la « Video on line », che fa capo all'editore sardo Nicola Grauso, contattata tramite il telefono verde che accompagna la pubblicità, chiede agli interlocutori l'indirizzo della persona o dell'azienda che intenderà usufruire dei servizi offerti, inviando a tal fine una scheda di raccolta dei dati personali più approfondita;

il comitato BOicottiamo il BIsione (Bo.Bi.) di Bologna, qualificatosi sotto lo pseudonimo di BORromeo BIlgiotti, ha così ricevuto dalla « Video on line » la scheda per la raccolta dati da inviare ad un suo indirizzo di Milano, indicando anche un numero di telefono che risulta intestato alla società Diakron di Gianni Pilo, il responsabile dei sondaggi di Forza Italia;

la raccolta dei dati personali è disciplinata da normative italiane e comunitarie che tutelano il diritto alla riservatezza e che pertanto sono volte in primo luogo ad impedire che si raccolgano informazioni personali all'insaputa degli interessati ed in secondo luogo che tali dati si utilizzino senza autorizzazione degli stessi —:

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare per tutelare il diritto alla riservatezza dei potenziali utenti delle reti telematiche, che attualmente vengono, ad avviso dell'interrogante, illegalmente, schedati dalla Diakron del deputato di Forza Italia Gianni Pilo;

chi abbia affrontato la spesa di centinaia di milioni di pubblicità apparsa in tutta Italia relativa alla società « Video on line ». (4-03143)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

All'epoca della vicenda segnalata, in Italia non era ancora in vigore una disciplina normativa volta alla tutela dei dati perso-

nali nell'ambito dei trattamenti informatici. La recentissima approvazione della legge in materia colma un grave vuoto e consente di ritenere superate le questioni prospettate. Infatti tale atto normativo introduce nel nostro ordinamento una disciplina organica di tutela della riservatezza correlata alla direttiva europea n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995. Esso regola compiutamente i presupposti che giustificano la raccolta, l'elaborazione e la diffusione a terzi dei dati personali, individua i casi in cui non può prescindere dal consenso dell'interessato e riconosce a quest'ultimo il diritto ad essere informato dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche quando essi siano raccolti, come nel caso oggetto dell'interrogazione, presso terzi. È inoltre previsto un meccanismo di opposizione che consente ad ogni interessato di porre fine con tempestività alle situazioni anti giuridiche prodottesi.

Per quanto attiene, poi, alla Video on line, il Ministero dell'Interno ha comunicato che si tratta di società telematica costituita a Cagliari nel 1994. Essa è connessa ad Internet attraverso diversi collegamenti internazionali e costituisce una rete basata su 230 nodi di accesso corrispondenti al numero dei distretti telefonici italiani. Ciò consente agli abbonati di collegarsi ad Internet al prezzo delle comunicazioni telefoniche urbane. Si è inoltre accertato che i dati personali dei potenziali utenti del sistema in questione vengono raccolti in una scheda-contratto e, attualmente, trasmessi alla sede della Video on line e non più alla società Diakron. La procedura in questione prende avvio dalla comunicazione spontanea dei dati da parte degli utenti medesimi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GALLETTI. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

durante la trasmissione televisiva «Linea verde» condotta da Sandro Vanucci in onda da Brisighella (Ravenna) domenica 30 ottobre 1994, tra i piatti tipici locali venivano pubblicizzati i «gamberi del Lamone»;

il gambero di fiume, vero e proprio indicatore biologico della qualità dei fiumi dal momento che non sopravvive in presenza di inquinamento, appartiene notoriamente ad una specie rara e protetta dalle leggi vigenti;

è incomprensibile come un servizio pubblico televisivo pubblicizzi come piatto tipico una specie in via di estinzione sottoposta a tutela normativa —:

quali siano le misure adottate per far rispettare le leggi vigenti a tutela della fauna e degli *habitat* fluviali. (4-03145)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto concernente la protezione della fauna fluviale, si riferisce che la pesca del gambero di fiume (*austropotamobius pallipes italicus*) è vietata sull'intero territorio della Regione Emilia Romagna LR 29 del 16/8/93.

Nel territorio del Comune di Marradi (FI), confinante con il Comune di Brisighella (RA), dove è stato realizzato il servizio televisivo «Linea Verde» riguardante il piatto tipico locale i «gamberi del Lamone», la specie succitata è regolarmente pescabile ai sensi della LR Toscana n. 25 del 24.4.84 integrata dalla L. n. 63 del 16.10.89.

Il Sottosegretario di Stato per
l'ambiente: Calzolaio.

ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 23 luglio 1996 si sono incatenate al cancello del carcere di Montorio (Verona) due guardie carcerarie, in segno di protesta;

il personale del suddetto carcere è sottodimensionato rispetto alle reali esigenze di servizio;

i servizi all'interno del carcere e gli spazi per l'attività sembrano essere inad-

guati per una ottimale condizione di convivenza tra carcerati e guardie —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro per verificare le reali condizioni di lavoro delle guardie e dei detenuti;

se non ritenga opportuno intervenire direttamente per adeguare immediatamente il numero del personale alle esigenze di un carcere importante, quale quello di Montorio;

se non ritenga opportuno sviluppare un rapporto diretto migliore con la direzione del carcere suddetto, al fine di prevenire ed evitare ulteriori forme di protesta del personale di custodia, già sottoposto ad un lavoro estremamente delicato di grande importanza per la collettività e molto spesso sottovalutato. (4-02442)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Le proteste attuate da alcuni operatori di Polizia penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Montorio Veronese non hanno attinenza con i problemi di carenza di organico.

Infatti, un ispettore di polizia penitenziaria si era rivolto con modi ritenuti inurbani al Comandante di reparto. A seguito della relativa contestazione disciplinare l'interessato ha inscenato una manifestazione di protesta alla quale hanno aderito, per solidarietà, altri tre agenti.

Per quanto attiene alla dotazione di personale dell'istituto in questione, si rappresenta che l'organico non è stato ancora determinato, trattandosi di sede di recente realizzazione. Attualmente vi prestano servizio 341 operatori di polizia penitenziaria maschile e 25 di polizia femminile.

In relazione a quanto segnalato, compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze delle altre sedi, non si mancherà di studiare la possibilità di incrementare gli organici del detto Istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GIOVANARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:*

il presidente nazionale della Lega delle cooperative, Gianfranco Pasquini, in una intervista al quotidiano la Repubblica, dà questa incredibile risposta alla domanda del giornalista Carlo Cambi sulla mancanza di indagini a Bologna: « il movimento cooperativo lì è forte. Ci sarebbe una reazione delle istituzioni, delle forze sociali ed economiche. Una presa di posizione sul piano della solidarietà » —:

quali iniziative intenda assumere al fine di respingere quelli che suonano come veri e propri « avvertimenti » alla magistratura bolognese e per assicurare l'opinione pubblica che la legge in Italia è uguale per tutti e dovunque, compresa l'Emilia-Romagna e la città di Bologna. (4-00649)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le Autorità giudiziarie interessate, si comunica quanto segue.

Il contenuto dell'intervista rilasciata da Gianfranco Pasquini al quotidiano la Repubblica è stato valutato dalla Procura della Repubblica di Bologna che, sulla base di una prima sommatoria deliberazione, ha ipotizzato l'astratta configurabilità del reato di cui all'articolo 388 c.p. (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario).

È stato quindi costituito fascicolo processuale trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. Tale Ufficio ha inviato gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma trattandosi di illecito commesso col mezzo della stampa ed essendo il quotidiano in questione stampato nella Capitale.

Con atto in data 9 aprile 1996 il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione degli atti su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

in data 16 gennaio 1996 l'Asi (Agenzia spaziale italiana) veniva formalmente invitata dalla Nasa (Agenzia spaziale statunitense) ad inviare un candidato astronauta italiano a partecipare, con decorrenza dall'11 agosto successivo, alla prossima classe di addestramento per astronauti Nasa con qualifica di *Mission specialist* (astronauta di professione);

nel 1991 l'Asi ha indetto ed espletato un concorso pubblico nazionale (l'unico) per la preselezione di cinque candidati astronauti italiani alla selezione del corpo astronauti di professione dell'Esa (Agenzia spaziale europea);

dei quattrocento partecipanti al concorso risultarono idonei solo il dottor Luca Urbani ed il tenente colonnello Maurizio Cheli;

gli stessi risultarono inclusi nel gruppo dei 25 candidati europei dai quali, nel 1992, l'Esa reclutò i sei nuovi astronauti vincitori della selezione finale;

da notizie apprese dall'interrogante da fonte Asi, il dottor Urbani seppe che l'Agenzia era orientata a designare per l'incarico Nasa il dottor Umberto Guidoni, entrato nell'Asi a mezzo di selezione non pubblica, indetta per nominare il *Payload specialist* (astronauta specialista del carico scientifico nelle missioni Shuttle), una qualifica da impiegare solo nel programma Nasa-Asi Tss-1, più noto come « satellite a filo »;

nel maggio scorso, il dottor Urbani, prima con lettera all'amministratore straordinario dell'Asi e successivamente con un esposto inoltrato alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Roma, ha diffidato l'Agenzia spaziale italiana ad attenersi, nella scelta del candidato astronauta da inviare alla Nasa, alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 16 della legge

n. 186 del 1988 istitutiva dell'Asi ed all'articolo 54 del regolamento organico del personale Asi;

le preoccupazioni del dottor Urbani erano più che fondate, come dimostra il fatto che, nel tentativo di non scontentare nessuno, il 18 giugno 1996 l'Asi chiedeva alla Nasa che non acconsentiva, di designare due candidati invece di uno;

il sospetto diventava certezza quando, in data 5 luglio 1996, l'Asi chiedeva alla Nasa di sottoporre a visita medica per l'accertamento dell'idoneità a partecipare all'addestramento per la qualifica di *Mission specialist* sia il dottor Urbani che il dottor Guidoni —

quale procedura intenda seguire l'Asi, ente pubblico, per la selezione del candidato astronauta italiano all'addestramento Nasa;

se l'aver superato l'unico concorso pubblico nazionale finora indetto ed espletato dall'Asi per la selezione del corpo astronauti europei costituisca presupposto di diritto per essere designato per il corso Nasa con qualifica di *Mission specialist*;

in caso affermativo, se la mancata considerazione del titolo acquisito attraverso il pubblico concorso a vantaggio di altra persona non munita dello stesso presupposto di diritto possa far ipotizzare il reato di abuso d'ufficio a carico degli amministratori e dei dirigenti dell'Asi.

(4-02521)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, si precisa quanto a seguito specificato, sulla scorta degli elementi istruttori a tal'uopo acquisiti.*

In data 1° giugno 1992 è stato sottoscritto e ratificato l'accordo bilaterale ASI/NASA per il modulo logistico della Stazione Spaziale; tale accordo conferisce all'ASI il diritto a far partecipare un proprio astronauta al primo lancio del suddetto modulo logistico, attualmente previsto per l'inizio dell'anno 1999.

Successivamente la NASA — il 7.2.96 — ha comunicato all'ASI di aver provveduto a riservare una posizione di candidato italiano astronauta, per il corso di addestramento « mission specialist », previsto per il mese d'agosto del 1996.

Giova evidenziare al riguardo, che i requisiti medici per la partecipazione al suddetto corso di addestramento sono stati modificati dalla NASA, rispetto ai parametri di idoneità — orientati su rigidi standards antropometrici — utilizzati nel 1991 dall'ASI e dall'ESA, rispettivamente per la preselezione e la selezione finale dello staff di astronauti professionisti dell'Agenzia Europea.

Ad ogni buon conto, l'ASI preselezionò cinque candidati tra cui il Ten. Col. Urbani ed il Ten. Col. Cheli, mentre dalla selezione finale dell'ESA risultarono reclutati sei astronauti, tra i quali soltanto il Ten. Col. Cheli per la parte italiana.

A fronte della richiesta formulata dall'ASI di consentire la partecipazione al corso d'addestramento dell'agosto '96 a due candidati italiani, la NASA, mentre ne comunicava l'oggettiva impossibilità allo stato attuale, si riservava peraltro di assecondare l'accoglimento nel successivo corso d'addestramento previsto per il 1998.

Più in dettaglio, val la pena rammentare che in data 5.7.1996, l'ASI ha richiesto alla NASA la pianificazione degli esami medici per il Dr. Guidoni, dipendente ASI a tempo determinato per attività di « payload specialist » nella missione TSS1-R, e per il Ten. Col. Urbani — in forza all'Aeronautica Militare ed in posizione di comando presso l'ASI — al fine di consentirne la partecipazione alla missione STS-78 LMS.

I suddetti esami, effettuati dalla NASA nell'arco temporale compreso tra l'8 ed il 19 luglio 1996, hanno avuto esito favorevole sia per il Dr. Guidoni, quanto per il Ten. Col. Urbani, ritenuti entrambi idonei per l'ammissione al corso « mission specialist ».

Essendo il Dr. Guidoni legato all'Agenzia Spaziale Italiana da un rapporto di lavoro a tempo determinato, ex articolo 54 del Regolamento sullo stato giuridico e trattamento economico del personale ASI, l'amministrazione straordinaria dell'Agenzia

Spaziale di cui sopra, con proprio decreto datato 9.8.1996, ne ha disposto la nomina a candidato astronauta per il corso di addestramento « mission specialist » NASA, espletato nel mese di agosto del 1996.

Allo stato dei fatti e sulla scorta degli elementi istruttori pervenuti, posso rassicurare l'Interrogante sulla totale assenza di scorrettezze da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana: canoni di buona amministrazione, sia in connessione con la gestione delle risorse economiche da investire nell'iniziativa, sia in ordine al mantenimento in ASI delle competenze e conoscenze acquisite, non potevano che incoraggiare l'ASI alla nomina di un dipendente dell'Agenzia stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Tognon.

LANDOLFI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

nel corso del programma « Tappeto volante », trasmesso da Telemontecarlo il 17 ottobre 1996, la dottoressa Barbara Negri, dipendente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), è stata presentata dal conduttore, dottor Rispoli, come astronauta italiana che volerà nello spazio nel prossimo futuro su una missione Shuttle —:

se la dottoressa Barbara Negri abbia partecipato a selezioni astronauze effettuate dall'Asi successive a quella del 1989, per la selezione di due *payload specialist* per il programma Nasa/Asi del TSS-1 — noto come satellite a filo — ed alla selezione del 1990-1991 per la preselezione di cinque candidati italiani astronauti di professione dell'Agenzia spaziale europea;

se corrisponde a verità che in entrambe le selezioni la dottoressa Barbara Negri non abbia superato le prove selettive;

se la dottoressa Barbara Negri sia stata dichiarata idonea per alcuno dei differenti profili di astronauta e attraverso quali selezioni;

a quale futura missione sia stata assegnata la dottoressa Barbara Negri, così come annunciato nel corso della suddetta trasmissione televisiva;

se risponde a verità che, nel settembre 1996, la dottoressa Barbara Negri abbia ricevuto, dall'amministratore straordinario dell'Asi, l'incarico di responsabile della segreteria tecnica dell'Asi, ufficio dal quale risulterebbe dipendere il settore pubbliche relazioni dell'Asi. (4-05286)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si ritiene opportuno anzitutto chiarire che non risulta che la dr.ssa Barbara Negri, dipendente dell'Agenzia Spaziale Italiana, durante la partecipazione al programma televisivo « Tappeto volante » trasmesso da Telemon-tecarlo il 17 ottobre 1996, abbia affermato, nel corso di detto programma, di essere stata assegnata ad una missione Shuttle.*

Si fa presente inoltre che la dr.ssa Negri, quale dipendente dell'Agenzia Spaziale Italiana, è stata selezionata per « Payload Specialist » a bordo dello Shuttle per la missione TSS1 organizzata dall'A.S.I. sulla base dei requisiti forniti dalla N.A.S.A.

Come tutti gli altri candidati, la dr.ssa Negri è stata sottoposta ad esami di abilitazione fisica, psichica ed attitudinale, nonché ad una prova di conoscenza della lingua. Gli idonei, tra cui la dottoressa, furono sottoposti ad un colloquio scientifico/tecnico da parte di una commissione giudicatrice presieduta dal prof. Broglio.

A conclusione di tutte le prove, il 16 maggio 1989, durante una conferenza stampa, il Sottosegretario pro tempore di questo Ministero, Sen. Learco Saporito, presentò ufficialmente la squadra degli astronauti scienziati italiani, tra cui anche la dr.ssa Barbara Negri.

Risulta infine che la dr.ssa Negri è stata all'epoca e per un delimitato periodo di tempo responsabile della segreteria tecnica dell'allora Amministratore Straordinario. Come riferito però dall'A.S.I. la stessa ha

partecipato alla trasmissione televisiva a titolo personale.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Tognon.

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

ormai gli uffici di collocamento non rispondono più alle necessità del mercato del lavoro, per cui è opportuna una loro trasformazione in agenzie, cui possono rivolgersi le imprese che cercano personale. Occorrono strutture snelle, con procedure rapide, modernizzate, che possano servire ad aiutare i giovani nella loro spasmodica ricerca del posto di lavoro —:

se ritenga ancora utili gli uffici di collocamento, visto che anche la Cisl ne avrebbe chiesto la soppressione. (4-02088)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione indicata in oggetto la S.V. On.le segnala l'inadeguatezza delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, ritenute non più rispondenti alle necessità del mercato del lavoro e ne sollecita la loro trasformazione in agenzie.*

In via preliminare, si evidenzia che si sta procedendo ad una riorganizzazione complessiva delle strutture periferiche del Ministero che prevede l'unificazione degli Uffici ed Ispettorati del Lavoro.

Tale provvedimento avrà riguardo anche alle sezioni circoscrizionali, con precisi interventi nell'assetto organizzativo e sulle competenze di tali strutture.

Come sicuramente noto alla S. V., è in fase di avanzato perfezionamento il d.d.l. per il conferimento alle Regioni ed agli altri Enti locali di funzioni e compiti amministrativi in senso lato.

Nell'ambito del decentramento perseguito dall'Amministrazione anche in via autonoma si rammenta che laddove possibile, a partire già dall'inizio del 1996, sono state stipulate con talune regioni, convenzioni aventi ad oggetto la gestione integrata sul territorio dei servizi per l'impiego.

Inoltre con l'« Accordo per il lavoro » intervenuto con le parti sociali nel mese di

settembre u.s., il Governo ha previsto forme di liberalizzazione regolate, prospettando a breve un sistema radicalmente diverso da quello in cui operano attualmente le sezioni per l'impiego.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MALGIERI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nel 1996 il comune di Torino ha ristrutturato uno stabile nella zona di Torino nord (Via Pertengo) al fine di creare una terza sede cittadina dell'ufficio di collocamento;

tali locali sono stati consegnati all'ufficio provinciale del lavoro nel 1992 e a tutt'oggi risultano inutilizzati;

l'affitto viene regolarmente pagato dal comune di Torino mentre all'arredo dell'ufficio ha provveduto direttamente il ministero del lavoro —

se non ritengano di intervenire per compiere le dovute indagini su un inammissibile e deprecabile spreco di danaro oltre che per rendere al più presto operativa una sede del collocamento della quale da sei anni si avverte nella città il bisogno. (4-03102)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica evidenziata dalla S.V. On.le nell'atto di sindacato ispettivo suindicato si espone quanto segue.

La Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Torino è da tempo ubicata in una sede non confacente alle necessità funzionali proprie e questo ha dato impulso alla attivazione di una ricerca per il reperimento di nuovi locali, attraverso la positiva proposizione della Amministrazione Comunale, preposta per legge a tale compito.

Tuttavia la ricerca non ha avuto esito positivo e conseguentemente si è spostata l'attenzione su una soluzione alternativa in grado di realizzare sia lo scopo primario sia

un decentramento operativo nella prospettiva del decongestionamento degli Uffici pubblici metropolitani.

Seguendo tale piano logistico, nel 1986 è stato aperto un Ufficio a Torino Sud, in Via Castelgomberto 75, e nel 1994 il Comune di Torino ha reso disponibile, a seguito di interventi di ristrutturazione, una sede per l'area Nord della città, in Via Pertengo, 10.

La nuova sede, tuttavia, non è divenuta operativa per la mancanza di una adeguata rete informatica, necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali e, successivamente, per l'aggravamento della già seria carenza di personale. Tali ostacoli hanno portato alla decisione di utilizzare, temporaneamente, i locali come magazzino per gli stampati e gli arredi di cui effettivamente la sede centrale non disponeva.

Al fine di raggiungere una soluzione definitiva ed ottimale, nel 1996 è stato rappresentato al Comune di Torino il problema del reperimento dei locali idonei al funzionamento della sede centrale e del corretto utilizzo degli uffici di Via Pertengo.

L'Amministrazione comunale ha proposto, dopo una serie di incontri, una sede confacente alla sistemazione di tutta la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Torino che si renderebbe disponibile alla fine del 1997.

Tale proposta si ritiene idonea alla risoluzione dei problemi organizzativi e funzionali dell'Ufficio, anche perché si inserisce in un contesto più ampio di collaborazione tra il Comune di Torino, la Regione Piemonte e l'Agenzia Regionale per l'Impiego, finalizzata ad un potenziamento dell'efficacia dei servizi pubblici. Gli impegni assunti sono stati formalizzati in un protocollo di intesa siglato recentemente, che prevede, inoltre, il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in dotazione all'Ufficio e la realizzazione di un collegamento telematico fra le diverse sedi della Sezione per l'Impiego.

Nella prospettiva di effettuare ulteriori investimenti, secondo quanto sopra esposto, unitamente alla possibilità di avere una sistemazione definitiva nell'arco temporale di diciotto mesi e, quindi al fine di ridurre le spese di gestione si è pervenuti alla

decisione di non utilizzare ulteriormente i locali di Via Pertengo, che infatti, verranno rimessi a disposizione del Comune di Torino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MAMMOLA. — *Al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la direzione provinciale di Novara dell'Enel ha di recente deciso di sopprimere la « cassa bollette », da anni operativa presso l'agenzia di Borgomanero, malgrado tale località sia, per dimensioni ed importanza, il secondo comune della provincia di Novara e capofila del territori medio novarese;

l'affluenza di pubblico allo sportello che l'Enel intende sopprimere è da sempre molto alta e, pertanto, la chiusura comporterebbe notevoli disagi all'utenza, che si rivolge da molti anni allo sportello per il disbrigo di pratiche di varia natura —:

quali siano le ragioni che hanno indotto l'Enel ad adottare una decisione così penalizzante per l'utenza e se non si ritenga opportuno, in considerazione della grande affluenza di pubblico presso lo sportello di Borgomanero, di riesaminare la decisione;

se non intenda opportuno, per favorire l'utenza e razionalizzare i rapporti fra l'Enel la clientela, invitare l'Enel ad estendere i servizi di domiciliazione bancaria del pagamento delle utenze a tutti gli istituti bancari che abbiano sportelli nel territorio di Borgomanero. (4-01839)

RISPOSTA. — *Da informazioni assunte direttamente presso l'Enel spa si comunica quanto segue.*

In seguito ad un piano di riorganizzazione delle unità di distribuzione dell'Enel, avviato negli ultimi anni, Borgomanero non è più sede di Zona, come in precedenza; tale nuova situazione ha portato ad una revisione delle modalità di prestazione dei ser-

vizi, pur nel rispetto delle giuste esigenze di qualità da parte dei clienti dell'Enel spa.

In linea generale il pagamento delle bollette può essere effettuato, oltre che presso gli uffici Enel abilitati, agli sportelli postali e bancari, oppure mediante addebito su conto corrente bancario o postale in seguito a disposizione del cliente, oppure ancora tramite apparecchiature automatiche che l'Enel ha in corso di installazione.

L'Enel spa fa presente che quasi un terzo della clientela del Compartimento di Torino, che serve il territorio delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, ha in atto una domiciliazione bancaria o postale. Tali domiciliazioni consentono una serie di benefici, quali il non doversi spostare fisicamente e il non effettuare file presso sportelli adibiti alla ricezione dei pagamenti.

L'Enel è già da notevole tempo impegnata in attività di promozione delle domiciliazioni bancarie e postali, allo scopo di agevolare al massimo la generalità della clientela nei pagamenti.

L'ipotesi di accollare all'Enel il costo della commissione bancaria in caso di pagamento presso sportelli bancari, non è invece ritenuta accettabile nel quadro di una valutazione globale di costi e benefici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

MIGLIORI. — *Al Ministero per l'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel Comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, è situata una centrale di trasformazione Enel 380 Kv, nei confronti della quale i cittadini residenti lamentano elevati disagi, nonché consistenti danni alla salute, presumibilmente collegati alla esposizione ai campi elettromagnetici ed ai rumori, risultati superiori ai limiti consentiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, come da rilevamento dell'azienda USL 4 di Prato, tanto da indurre il sindaco di Poggio a Caiano all'emissione dell'ordinanza n. 695 del 29 marzo 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 1995, prevede distanze di rispetto degli elettrodotti dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati, nonché la presentazione, nel caso di linee elettriche preesistenti all'entrata in vigore dei suddetti decreti, di adeguati progetti di risanamento;

nel caso specifico della centrale di trasformazione Enel 380 Kv, situata nel comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, i limiti suddetti non risulterebbero rispettati;

se risultano presentati da parte dell'Enel i progetti di risanamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e quali misure si intendano adottare al fine di tutelare la salute dei cittadini di Poggio a Caiano. (4-00137)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, anche sulla base degli elementi forniti dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

Le misure del livello di rumore acustico effettuate dalla Usl n. 4 di Prato nei pressi della stazione 180 Kv di Poggio a Caiano hanno evidenziato che le numerose rilevazioni fonometriche condotte presso le abitazioni ritenute più esposte, in periodi sia diurni che notturni, sono rientrate nei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991, fatta eccezione per una sola situazione in periodo notturno.

Anche se definito come complessivamente contenuto, il disturbo determinato dalle emissioni acustiche della stazione, l'Enel ha tempestivamente accolto la richiesta dell'Amministrazione comunale di Poggio a Caiano (formulata ancor prima della conoscenza dei risultati delle misure Usl) di provvedere a migliorare la situazione, sostituendo il trasformatore esistente con un altro, di minore potenza acustica. Tale in-

stallazione, completata a febbraio 1996, ha consentito di ridurre il livello di rumore acustico; inoltre, come comunicato dall'Amministrazione stessa già dal marzo scorso, sono in corso di realizzazione alcune apposite barriere fonoassorbenti, il cui montaggio è in fase di completamento, che porteranno ad un ulteriore contenimento del livello di rumore acustico nei pressi della stazione.

Per quanto concerne le misure dei campi elettrici e magnetici in prossimità delle linee ad alta tensione afferenti la stazione in questione, effettuate a cura della USL sopracitata e della Unità Operativa di Fisica Ambientale di Firenze, si evidenzia che i valori riscontrati sono risultati largamente inferiori ai limiti per l'esposizione della popolazione, attualmente in vigore in Italia. A tale riguardo l'Enel ha precisato che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 1995, i progetti di risanamento, con cadenza annuale, debbono essere predisposti con riferimento alle sole prescrizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 riguardanti il superamento dei suddetti limiti di campo elettrico e magnetico. Non ricorrendo tale situazione nel caso di cui trattasi, non risulta necessario che l'Enel presenti un piano di risanamento per l'area interessata.

Si fa, infine, presente che in merito alle problematiche riguardanti la stazione Enel 380 Kv poste dall'Amministrazione comunale di Poggio a Caiano, l'Enel ha in corso con l'Amministrazione medesima un continuo e proficuo dialogo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

i lavori prescritti dalla legge per l'ammodernamento dell'impianto « funicolare centrale di Napoli » sono stati per il primo lotto al centro di vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti notissimi esponenti

politici (Giulio Di Donato; Alfredo Vito; Silvano Masciari; Paolo Cirino Pomicino; eccetera, procedimento penale n. 6819/R/94 dell'11 aprile 1994), per il II lotto ancora oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli;

i nuovi lavori iniziati a gennaio 1994 sono terminati solo in data 18 aprile 1996;

da articoli di stampa sembra che i consulenti tecnici del pubblico ministero Castaldo e Liguori ricostruivano tutte le vicende inerenti le gare ed i lavori ed accertavano numerosi illeciti e preoccupanti carenze tecniche, di cui davano notizia a mezzo relazioni scritte e dettagliate;

la gara bandita il 13 settembre 1993 fu aggiudicata alla ditta Leitner, da una commissione di tecnici i quali valutarono come un miglioramento, la variante riduttiva che eliminava dal progetto a base di gara il dispositivo di sicurezza denominato « tenditore di valle, o contrappeso », il cui costo di circa lire 300.000.000 (oltre ad altri oneri per circa 300 milioni), determinò di fatto l'aggiudicazione alla Leitner anziché ad altre ditte concorrenti, che invece avevano previsto il detto dispositivo;

nel mese di agosto 1995 nel corso di prove di collaudo alla velocità di 7,5 metri al secondo si verificavano danni alla fune traente, sempre in conseguenza della mancanza del tenditore di valle, tant'è che il direttore di esercizio della funicolare motivava in relazioni scritte, ampie perplessità;

in data 21 settembre 1995 nel mentre si svolgevano prove di collaudo alla velocità di 7,5 metri al secondo, a seguito di frenata di emergenza, si verificava un grave incidente ed il convoglio in discesa riportava gravissimi danni alle strutture portanti ed all'ancoraggio della fune traente, con proiezione di parti metalliche nelle aree circostanti;

se al posto della zavorra vi fossero stati gli oltre 400 passeggeri previsti, molti

di questi sarebbero stati proiettati fuori dal convoglio e contro le strutture, con le conseguenze facilmente intuibili;

risulta esservi stata una riunione presso il ministero dei trasporti nei giorni 16, 17, e 18 aprile 1996 della Commissione nominata dalla direzione generale M.C.T.C. con nota ministeriale n. 312 (56) SF03 del 12 aprile 1996, per la ricognizione ed il nulla osta alla riapertura dell'impianto funicolare;

il dispositivo denominato « tamburello », (dispositivo carente e fuori delle norme che restò distrutto nell'incidente del 21 settembre 1995), risulta essere stato modificato e posto in opera in assenza di un progetto giustificativo delle modifiche stesse;

la commissione ministeriale non risulta abbia ricevuto il definitivo parere favorevole del collaudatore statico professor Pagano;

sono accaduti già gravissimi inconvenienti all'impianto frenante, tali da far sospendere il servizio ed evacuare i passeggeri in galleria;

in realtà i responsabili stanno sperimentando l'efficacia di un dispositivo assolutamente imprevedibile, agente sui freni delle vetture, e che interferisce sugli stessi, addirittura con i circa 450 passeggeri a bordo;

si tratta di un vero esperimento, a carattere fortemente innovativo, sul quale non esiste alcuno studio o casistica, né risulta che esso sia stato adottato in nessuna parte del mondo;

l'impiego dei freni di vettura in salita, per la sua evidente pericolosità era assolutamente e specificatamente vietato dalla normativa di legge in materia di funicolari, (impiego mai realizzato da alcun impianto tanto che nella stesura della più recente normativa tale ipotesi non è stata neppure presa in considerazione);

l'impiego continuo dei freni in salita, al fine di tenere ben tesa la fune di trazione (scopo che si raggiunge normalmente

con il banalissimo e sicuro dispositivo denominato « tenditore di valle »), comporta un logorio assolutamente anormale e continuo delle pinze frenanti;

tale logorio e fatica provocherà senza dubbio l'anormale funzionamento dei freni di vettura inficiandone l'affidabilità e la « risposta » in caso di emergenza;

la logica di un sistema di « emergenza » prevede l'intervento del dispositivo preposto, soltanto in caso di emergenza, ed esclude qualunque intervento che abbia carattere di continuità;

i freni di vettura sono stati progettati esclusivamente per intervenire in caso di « emergenza » infatti rappresentano l'unico sistema per fermare il convoglio in caso di rottura fune traente —

se le indagini penali siano state definite e se siano state evidenziate responsabilità penali ed amministrative a carico dei responsabili e dei funzionari della azienda Anm di Napoli. (4-02527)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha qui rappresentato che le complesse indagini relative alla vicenda segnalata sono tuttora in corso. In particolare, è in atto lo svolgimento di una consulenza tecnica integrativa in ordine alle attuali condizioni tecniche e di efficacia degli impianti; e si sta inoltre procedendo all'interrogatorio delle persone sottoposte ad indagini. Atteso lo stato delle investigazioni, l'Ufficio procedente prevede di dover richiedere la proroga dei termini per il loro compimento.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MORONI e VANNONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

lo stato della amministrazione della giustizia nella realtà della città di Prato è

gravemente compromesso dalla situazione di grave carenza di organici presso il locale tribunale;

tale situazione rende i tempi processuali talmente lunghi da incrinare la fiducia nelle istituzioni pubbliche e nella stessa certezza del diritto in un territorio nel quale invece l'alta concentrazione produttiva ed imprenditoriale richiederebbe al contrario una particolare efficienza delle strutture giudiziarie;

sono stati preannunciati ulteriori trasferimenti di magistrati, probabilmente motivati dalle gravosissime condizioni di lavoro, che condurrebbero alla sostanziale interruzione della attività giudiziaria;

lo stesso Ordine degli avvocati e procuratori legali si è fatto portavoce del diffuso disagio presente nella cittadinanza e negli operatori economici del territorio —

quali siano i dati reali sugli attuali organici del tribunale di Prato, sia per ciò che riguarda i magistrati che per il personale amministrativo e di cancelleria, quale sia la quantificazione delle richieste di trasferimento presentate e lo stato delle relative procedure, quale la situazione delle attrezzature e dotazioni tecniche, quale lo stato delle strutture edilizie;

se non ritenga che tale situazione di grave carenza strutturale vada immediatamente affrontata al fine di garantire l'amministrazione della giustizia nel territorio pratese, anche in relazione alla particolare rilevanza che essa riveste in una realtà economica ed industriale di valore nazionale;

quali iniziative urgenti ed improrogabili intenda il Governo conseguentemente assumere stante la gravità della situazione del tribunale di Prato intervenendo per la verifica della entità degli organici e la integrazione degli stessi. (4-01721)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. L'organico del Tribunale di Prato è costituito dal Presidente (non presente), da un*

Presidente di sezione (presente) e da otto giudici, sei dei quali presenti.

Un giudice è stato applicato al Tribunale per i minorenni di Catania fino all'8 gennaio 1997. Nell'agosto scorso questo Ministero ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura la copertura urgente del posto vacante di presidente e di uno dei due posti vacanti di giudice.

Il posto vacante di giudice per il quale non è stata richiesta la copertura urgente è stato pubblicato il 14 novembre 1996.

La dotazione organica del personale amministrativo è costituita da 36 posti e presenta quattro vacanze.

La dotazione del personale Unep è di 19 posti e presenta quattro vacanze. Due dipendenti con la qualifica di collaboratore sono sospesi dal servizio. Uno di essi sarà collocato a riposo nel febbraio 1997.

I due posti vacanti nei profili professionali di funzionario di cancelleria e di collaboratore di cancelleria saranno coperti mediante trasferimenti a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente con le esigenze degli altri uffici giudiziari.

I due posti vacanti nel profilo di stenodattilografo potranno essere coperti all'esito del concorso pubblico a 764 posti, la cui graduatoria è stata approvata in data 6 novembre 1996.

È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei capi degli uffici, i posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività sono previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi della legge n. 458 del 1995.

I posti vacanti nel profilo di collaboratore Unep (due dei quali già messi a concorso), potranno essere coperti all'esito delle relative procedure concorsuali già in atto.

Quanto alle prospettive di ampliamento dell'organico del personale di magistratura, si segnala che questo Ministero ha recentemente chiesto un intervento propositivo ai Presidenti delle Corti ed ai procuratori Generali che, nell'ambito dei relativi distretti, sono sicuramente in possesso di informazioni che consentiranno loro di proporre utili suggerimenti ai fini di una razionale

ridistribuzione delle risorse. Inoltre, ha recentemente ultimato i lavori una commissione ministeriale che ha analizzato i carichi di lavoro degli uffici giudiziari. Sulla base di tali supporti informativi s'intende intervenire per ridefinire le dotazioni organiche del personale di magistratura. In tale generale contesto non si mancherà di considerare le segnalate esigenze relative al Tribunale di Prato.

Per quel che concerne il personale amministrativo, si comunica che, ai sensi del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, è in avanzato corso la procedura per la rideterminazione delle dotazioni organiche. All'esito, sarà accresciuta la consistenza numerica del personale dei profili professionali informatici e di assistente giudiziario e sarà ridotta quella dei profili di cancelliere e stenodattilografo. Non appena emanato il Decreto presidenziale che chiuderà la procedura in questione, si provvederà alla ripartizione dei posti in aumento nei detti profili professionali. Pure in tale ambito saranno adeguatamente prese in esame le esigenze del Tribunale di Prato.

Nel frattempo, le più impellenti esigenze potranno essere soddisfatte con provvedimenti di applicazione del Presidente della Corte d'Appello.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MUZIO e GRIMALDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il ministro guardasigilli Flick in un convegno a Mondovì ha preannunciato provvedimenti del Governo, la cui attuazione è prevista per il 15 agosto 1996 in ordine all'ipotesi di accorpamento dei Tribunali « minori » al tribunale provinciale;

il pericolo per tutto il circondario di Casale Monferrato è gravissimo, poiché prelude ad un inevitabile sfascio del servizio giustizia, posto che il tribunale di Alessandria, già fin d'ora insufficiente per le condizioni tecnico-logistiche in cui si trova (prima fra tutte la concreta insussi-

stenza di siti idonei per accogliere gli uffici) sarà sommerso, per restare in argomento, purtroppo attuale, dalla alluvione di cause e procedimenti giudiziari, provenienti da ben tre circondari soppressi;

alla soppressione del tribunale seguirà, inevitabilmente, la soppressione di tutti gli uffici e le istituzioni al tribunale connessi, quali ad esempio l'ufficio registro, l'ufficio pubblici registri immobiliari, gli ordini professionali e l'archivio notarile (quest'ultimo non esiste ad Acqui e Tortona);

Casale si troverebbe, in tal modo, ulteriormente e drasticamente sospinta ad un depauperamento e declassamento che la trasformerebbe, a dispetto della sua posizione economica, industriale, culturale, sociale e politica, in un grosso sobborgo, forzatamente gravitante nell'orbita del capoluogo di provincia che ci è distante per spazio, tradizioni e programmi;

sarebbe auspicabile, per un più rapido ed efficiente servizio della giustizia, l'ipotesi di una minor rigidità nell'accorpare ai circondari provinciali gli altri circondari esistenti, pervenendo prioritariamente ad una revisione dei confini territoriali. Sarebbe sufficiente che al territorio del circondario di Casale fosse aggregato il territorio di Valenza, avente con Casale omogeneità nella domanda di giustizia, unicità funzionale già per taluni servizi (Ussl, acquedotto) e per rapporti economici, per costruire una situazione ottimale del servizio giustizia per tutta l'estensione della provincia di Alessandria;

a tale proposito si evidenzia come sia di gran lunga più opportuno e razionale che la futura aggregazione del circondario di Casale sia collocata nella fase temporale di attuazione di cui al punto 3) della Tavola 2 — Individuazione delle fasi di attuazione della proposta — del documento elaborato dal gruppo di studio presso il ministero di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie nel gennaio 1996, in considerazione del maggior rilievo, sotto tutti gli aspetti positivi, delle caratteristiche funzionali e operative

del Casalese, in confronto alla realtà degli altri tribunali da aggregarsi al tribunale di Alessandria. In particolare, nel campo specifico giudiziario, va tenuta nella dovuta evidenza e considerazione la presenza in Casale della Corte d'Assise di 1° grado, ufficio giudiziario che fra i tribunali non provinciali piemontesi è istituito ed in funzione solo a Casale e Ivrea, mentre le circoscrizioni dei tribunali provinciali di Biella, Verbania e Vercelli ne sono prive —:

quali interventi il Ministro intenda intraprendere per esaminare con maggiore puntualità l'utilità e la necessità di mantenere il tribunale di Casale Monferrato, anche attraverso una ridefinizione dei confini comprendendo Valenza. (4-01860)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la

preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito

giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Casale Monferrato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NARDINI. — Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

i dipendenti pubblici dispensati per inabilità assoluta e permanente (legge n. 335 del 1995, articolo 2, comma 12) vivono un grave disagio;

la legge n. 335 del 1995 impone di emanare un decreto che « determini le modalità applicative delle disposizioni » riguardanti le categorie (già tanto provate);

il trattamento particolare previsto dalla legge a favore di dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità tali « da comportare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa » non può essere corrisposto fino a quando non venga emanato il decreto interministeriale;

il decreto in questione non è stato ancora emanato, dopo tredici mesi dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335;

gli interessati sono rimasti senza stipendio, avendo cessato il servizio e senza pensione, in assenza del decreto —:

quando intendano risolvere tale dannosa situazione che rende invivibile la vita, già tanto segnata, di tali cittadini.

(4-04329)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere lo stato di attuazione della disposizione recata all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che si tro-

vino, per infermità non dipendenti da causa di servizio, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed ai quali è attribuita una pensione di inabilità in misura pari a quella che sarebbe spettata loro al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

Al riguardo, premesso che le modalità applicative della succitata legge devono essere definite con decreto dei Ministri del tesoro, della finzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, si fa presente che questa Amministrazione, tenendo in debita considerazione l'interesse del personale destinatario della disposizione in esame ed i delicati aspetti connessi alla regolamentazione delle relative posizioni, ha da tempo predisposto lo schema di decreto interministeriale in questione che, dopo l'assenso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato inviato al Consiglio di Stato.

Tale Organo, pur esprimendo parere favorevole, ha formulato alcune osservazioni, le quali, allo stato attuale, sono oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni concertanti, ai fini dell'ulteriore seguito dello schema di decreto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

PAMPO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

le Ferrovie sud-est, poste sotto gestione commissariale governativa, si trovano in deficit di organici, in particolare per quel che riguarda la figura professionale di assuntori ed assuntrici di stazione e di passaggio a livello;

la carenza di detti organici è stata parzialmente risolta assumendo, con contratto triennale, alcuni assuntori, i quali però sono soggetti all'assolvimento di mansioni ed orari di lavoro superiori rispetto a quanto previsto dalle norme contrattuali in materia;

gli assuntori e le assuntrici di stazione e di passaggio a livello operanti nel Salento, a differenza di altri colleghi dipendenti da aziende similari, non hanno trovato il relativo inquadramento nei ruoli delle rispettive aziende;

di fronte alle legittime proteste dei suddetti lavoratori, la gestione commissariale delle Ferrovie sud-est oppone l'impossibilità del passaggio nei ruoli a causa della mancanza di disponibilità finanziaria;

tale situazione, oltre ad essere manifestamente in contrasto con la legislazione sul lavoro, espone ad un evidente rischio non soltanto i lavoratori in questione, ma anche i cittadini che utilizzano le Ferrovie sud-est e che impegnano i passaggi a livello di tali linee;

questa situazione si traduce in un grave disservizio delle Ferrovie sud-est che coprono tutta l'area del Salento e si prolungano fino a Bari —:

quali provvedimenti intenda assumere per risolvere la disastrosa situazione in cui versano le Ferrovie sud-est;

se risponda al vero che il passaggio nei ruoli degli assuntori e delle assuntrici di stazione e di passaggio a livello è impedito da carenze finanziarie o derivi, invece, da totale disinteresse dell'ente, nonostante gli impegni assunti dal Governo durante il passaggio delle stesse Ferrovie da mano privata a mano pubblica;

se non ritenga di erogare alle Ferrovie sud-est il necessario trasferimento finanziario per avviare l'ammodernamento delle linee, quale contributo allo sviluppo economico, sociale e civile del Salento nonché per il passaggio nei ruoli dell'ente degli assuntori e delle assuntrici. (4-00718)

RISPOSTA. — *Il rapporto di assuntoria, disciplinato dalla legge 3 febbraio 1965, n. 14, si configura come un rapporto di lavoro autonomo.*

Le Ferrovie Sud-Est, nell'ambito dei lavori di ammodernamento della rete ferroviaria finanziati con i fondi previsti dalla

legge n. 910 del 1986, aveva impostato un programma di soppressione di numerosi passaggi a livello, atto a consentire le eliminazioni delle assuntorie e la trasformazione dei rapporti di lavoro degli assuntori di passaggio a livello in rapporti di lavoro subordinato, attribuendo loro la qualifica di guardabarriere.

L'Amministrazione in data 19 novembre 1990 aveva autorizzato la trasformazione graduale dei rapporti di assuntoria in rapporti di lavoro subordinato a carattere avventizio, inquadrando gli assuntori di passaggio a livello come guardabarriere (il cui organico è stato definito in n. 230 posti), subordinatamente alla soppressione degli impianti di passaggio a livello.

L'iniziativa riguardava esclusivamente le assuntorie di passaggio a livello e non di stazione.

Allo stato, i lavori di soppressione dei passaggi a livello non hanno ancora avuto inizio a causa di notevoli differenze tra i costi preventivati dal Concessionario dei lavori in sede di offerta per il confronto concorrenziale e quelli individuati da specifici computi metrici estimativi facenti parte dei progetti esecutivi. Inoltre, il numero dei passaggi a livello che potranno essere soppressi sarà notevolmente inferiore a quello programmato, tenuto conto anche dell'aumento dei costi derivante dal « prezzo chiuso ».

Di conseguenza, verrà proporzionalmente ridotta la trasformazione dei rapporti di assuntoria di cui trattasi.

Infine, per quanto concerne la richiesta di assumere iniziative dirette a potenziare gli attuali organici del personale, si fa presente che l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ha dettato disposizioni per la riorganizzazione e ristrutturazione delle gestioni governative esercenti pubblici servizi di linea affidandone l'incarico alla Società Ferrovie dello Stato spa; è pertanto in tale ambito che debbono essere ricondotte tutte le iniziative.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

gli agenti di polizia penitenziaria di Montorio da diverse settimane hanno inscenato una dura protesta nei confronti, in particolare, della direzione del carcere veronese;

appare opportuno all'interrogante che da parte degli organi competenti del ministero venga condotta un'indagine approfondita per capire le ragioni del malessere degli agenti della polizia penitenziaria dell'istituto veronese —:

se non intenda promuovere immediatamente una indagine approfondita sulla situazione del carcere di Montorio veronese, e se non intenda, come più volte richiesto dall'interrogante, anche con lettere indirizzate direttamente alla competente autorità ministeriale, destinare al carcere veronese il personale a tutt'oggi mancante rispetto alla pianta organica stabilita, pari praticamente alla metà delle unità assegnate. (4-03074)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Le proteste attuate da alcuni operatori di Polizia penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Montorio Veronese non hanno attinenza con i problemi di carenza di organico.

Infatti, un ispettore di polizia penitenziaria si era rivolto con modi ritenuti inurbani al Comandante di reparto. A seguito della relativa contestazione disciplinare l'interessato ha inscenato una manifestazione di protesta alla quale hanno aderito, per solidarietà, altri tre agenti.

Per quanto attiene alla dotazione di personale dell'istituto in questione, si rappresenta che l'organico non è stato ancora determinato, trattandosi di sede di recente realizzazione. Attualmente vi prestano servizio 341 operatori di polizia penitenziaria maschile e 25 di polizia femminile.

In relazione a quanto segnalato, compatibilmente con le risorse disponibili e con le

esigenze delle altre sedi, non si mancherà di studiare la possibilità di incrementare gli organici del detto Istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NICOLA PASETTO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

alcune migliaia di lavoratori degli enti locali, su indicazione degli stessi enti di appartenenza, in applicazione delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29, 7 luglio 1980, n. 299, provvedevano ad effettuare versamenti all'Inps per ottenere la ricongiunzione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi relativi ai corsi di laurea effettuati;

dopo aver effettuato versamenti anche cospicui, per oltre una decina di milioni, a seguito di una deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo, datata 1° giugno 1989, si sono sentiti ora rispondere dai rispettivi enti che tale ricongiunzione non è possibile;

per converso e per assurdo, ora, l'Inps si rifiuta di restituire i versamenti effettuati dai vari dipendenti, con il risultato che gli stessi hanno versato soldi che a nulla sono serviti e di cui non riescono ad ottenere la restituzione;

tale situazione è di palese ingiustizia: alla posizione di questi cittadini non è prestata particolare attenzione probabilmente per il fatto che non sono un numero particolarmente consistente, tale da suscitare attenzione;

a giudizio dell'interrogante la situazione che si è venuta a creare merita un provvedimento chiaro da parte del Governo che ponga fine a tale palese ingiustizia —:

quali urgenti provvedimenti intendano adottare per far sì che ai cittadini interessati dalla vicenda denunciata in premessa venga o riconosciuto il ricongiungimento dei periodi assicurativi ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 29 del 1979 e n. 299

del 1980 e, in via subordinata, se non intendano emanare un provvedimento che consenta la restituzione dei soldi versati inutilmente, con i relativi interessi legali maturati fino al momento della restituzione stessa. (4-03293)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare con la quale la S.V. On.le chiede di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i periodi riscattati dai dipendenti degli enti locali nell'AGO a seguito della legge n. 29 del 1979 vengano riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza statale ovvero annullati con il conseguente rimborso da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, si fa presente che l'attuale normativa impone all'INPS solamente di trasferire alle gestioni accentranti, in base agli articoli 2 e 5 della citata legge, tutte le posizioni assicurative ivi compresi i periodi riscattati.*

Le gestioni accentranti devono, dal canto loro, provvedere a quanto di competenza in ordine alla valutazione dei periodi riscattati, secondo le esigenze del proprio ordinamento pensionistico, nonché al conseguente utilizzo delle somme trasferite (detrazione delle stesse dall'importo della riserva matematica, eventuale rimborso agli interessati delle somme dagli stessi versate volontariamente o per riscatto in relazione a periodi non valutati, ecc.)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

a S. Angelo in Formis (Ce) in località Ponte Annibale, sulle sponde del fiume Volturno, da circa 30 anni opera un centro sportivo dedito al tiro al piattello;

in tutti questi anni i frammenti dei piattelli, composti di materiale catramoso,

e i pallini di piombo delle cartucce hanno prodotto circa 10 tonnellate annue riversatesi in gran parte nel fiume;

nel corso degli anni i cittadini del comune citato hanno più volte intrapreso azioni di protesta per tale attività —:

se risulti che tale attività sia autorizzata e in caso affermativo se siano previste limitazioni all'attività sportiva;

se siano stati mai effettuati controlli sulle caratteristiche chimico-fisicobiologiche delle acque del fiume Volturno a valle di detto plesso sportivo. (4-00070)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che per il problema evidenziato si è provveduto ad assumere notizie presso le Autorità locali.*

La Prefettura ha riferito che in località « Sarzana » nel Comune di Capua (CE), frazione Sant'Angelo, lungo la sponda del fiume Volturno, esiste un impianto sportivo di « tiro al piattello », sorto negli anni sessanta e attualmente gestito dal Sig. Falco Antonio, titolare della licenza rilasciata dal Comune di Capua il 5 aprile 1986, subentrato nella gestione al padre, già titolare della licenza rilasciata dalla Questura di Caserta il 16 marzo 1967.

Il 15 marzo 1996 detto impianto, a seguito di accertamenti condotti dal Corpo Forestale dello Stato, è stato sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Santa Maria Capua Vetere per violazioni alla normativa concernente la tutela dell'ambiente e l'assetto urbanistico.

Successivamente, in data 26 marzo 1996, veniva disposto dal G.I.P. della stessa Pretura il dissequestro dei soli fabbricati con inibizione dell'attività sportiva.

Risulta, inoltre, che l'Ufficio Ecologia, Igiene e Profilassi di Capua (Asl CE 2) ha fatto sottoporre ad analisi le acque del fiume Volturno, sia a monte che a valle del complesso sportivo, senza mai riscontrare inquinamento da piombo delle predette acque fluviali.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 27 novembre 1996 era prevista, nella sede del palazzetto dello sport di Roma, la prima prova del concorso a 277 posti di assistente sociale in forza al ministero di grazia e giustizia;

si sono presentati più di duemilaseicento partecipanti;

la citata prova prevedeva un questionario di tipo attitudinale, mentre, da parte della commissione d'esame, sono state lette quattro domande cui dare risposta entro quattro ore;

ciò comportava la reazione risentita di quasi tutti i partecipanti che ne contestavano la legittimità;

in seguito alla contestazione veniva richiesto, non si sa bene da chi, l'uso della forza pubblica (sono poi giunti polizia, carabinieri e agenti in borghese) che, nella confusione creatasi, sembra abbiano caricato e stratonato alcuni partecipanti, una dei quali sarebbe stata condotta al commissariato locale;

sembra, altresì che qualcuno abbia avuto anche il tempo di consegnare le risposte alle quattro domande non previste rispetto a quanto pubblicato a suo tempo sulla *Gazzetta Ufficiale* —:

se sia a conoscenza di quanto successo e citato in premessa;

di chi sia la responsabilità del cambiamento della prova attitudinale prevista;

se non ritenga vada annullata la prova sostenuta in condizioni non certamente agibili. (4-05689)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professio-

nale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.

Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale ».

Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: « La prova di attitudine professionale... consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile ».

Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.

Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed interazione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere

attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

La complessiva situazione determinata dalle vicende in esame è all'attenzione degli uffici ministeriali che stanno valutandone i profili giuridici e fattuali. In tale generale contesto valutativo si è anche in attesa di conoscere se nei fatti descritti la competente

Autorità giudiziaria ravvisi estremi di reato. All'esito, saranno assunte determinazioni sulle sorti del concorso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PISTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 19-20 agosto 1996 l'associazione inquilini UNIAT organizzava in Roma, presso la Galleria Esedra, una pubblica raccolta di firme a sostegno della richiesta volta ad ottenere che gli Enti previdenziali sospendessero la stipula dei contratti di locazione degli immobili di loro proprietà, in attesa della ridefinizione del quadro normativo di riferimento, dopo la sentenza n. 309/96 della Corte costituzionale;

all'iniziativa presenziava, tra gli altri, il signor Gerardo Gerardi, dirigente nazionale UNIAT e dipendente ENPAM, per l'occasione in regolare congedo ordinario di lavoro;

in data 20 settembre 1996 la direzione dell'ENPAM indirizzava il signor Gerardi una formale diffida ad astenersi dalla partecipazione a tale iniziativa;

detta diffida da parte dell'ENPAM costituisce uno sconcertante attacco a fondamentali diritti costituzionali, quali la libertà e la riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero;

l'ENPAM non è nuovo a siffatte forme di intimidazione individuale, avendo già in data 5 dicembre 1994 trasferito d'autorità il signor Gerardi ad altra sede di lavoro — come anche riportato nell'interrogazione parlamentare n. 4-06173 della XII legislatura, peraltro rimasta senza risposta e di cui anche per questo motivo si ribadiscono i contenuti —:

l'ENPAM, titolare di un consistente patrimonio immobiliare costituito con i prelievi contributivi dei medici, obbligatori e quindi con denaro sostanzialmente pub-

blico, tant'è che, anche ora che l'ENPAM è stato trasformato in Fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri del lavoro e del tesoro, nonché al controllo della Corte dei conti;

risulta all'interrogante che l'ENPAM adotta nei riguardi degli inquilini comportamenti di tipo sostanzialmente estorsivo poiché pretende dagli stessi, come condizione preliminare per i rinnovi contrattuali, il saldo di somme relative ad oneri condominiali cadute in prescrizione —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere per ripristinare all'interno dell'ENPAM i diritti costituzionali e di agibilità democratica, nonché la legalità nei rapporti con l'inquilino. (4-04635)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare in Oggetto l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ha comunicato di aver inviato al proprio dipendente Sig. Gerardo Gerardi, a seguito della manifestazione sindacale indetta dall'UNIAT, una lettera, datata 20 settembre 1996, con la quale gli contestava la diffusione di notizie — che erano state riprese da organi di stampa — aventi contenuto ingiurioso e denigratorio nei confronti dell'Ente medesimo e di alcuni suoi amministratori e lo invitava ad astenersi dal compiere tali atti incresciosi, ma non certamente ad astenersi dal partecipare ad iniziative sindacali che sono da ritenersi del tutto legittime.*

In merito, poi, ai pretesi comportamenti « estorsivi » assunti dall'ENPAM nei confronti di conduttori di appartamenti, ai quali viene richiesto — come condizione preliminare per la stipula del contratto di locazione — il pagamento di somme non dovute, l'Ente precisa che è pieno diritto del proprietario dell'immobile esigere che tutte le pendenze relative a vecchi rapporti vengano regolate, prima che sia stipulato un nuovo contratto relativo ad una locazione avente una durata (minima) di otto anni.

Pertanto, ai fini di una corretta gestione del patrimonio, l'Ente in oggetto ha conferito mandato professionale ad un avvocato del Foro di Roma per intraprendere le

azioni legali, al fine di recuperare le somme dovute dai locatari a titolo di oneri accessori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PITTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio di minori il genitore ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare;

i costi dei diritti di cancelleria e marche giudiziarie relativi alla procedura diretta al rilascio di detta autorizzazione ammontano a lire 119.000;

a questi vanno aggiunti gli altri costi inerenti le procedure per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;

i tempi necessari per la conclusione della procedura sono particolarmente lunghi;

il passaporto e la carta d'identità hanno una scadenza quinquennale ed il relativo rinnovo comporta ulteriori oneri a carico dei soggetti richiedenti;

tutti gli indicati costi ed oneri gravano, in modo particolarmente incidente, sulle categorie dei coniugi separati o divorziati, che non godono di assistenza materiale da parte dell'ex coniuge, delle ragazze madri e dei vedovi che, già per il loro stato, si trovano in una difficile posizione economica e sociale tale da non poter subire ulteriori aggravii —:

se risponda a vero quanto esposto;

se si ritenga opportuno attivare le più idonee ed efficaci iniziative per rimuovere gli onerosi costi a carico delle categorie sopra indicate, che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate.

(4-05391)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

L'autorizzazione al rilascio del passaporto rientra nei poteri del giudice tutelare ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e dell'articolo 337 codice civile. Sulla base di tale normativa, l'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria: — per il rilascio del passaporto a persone sottoposte alla patria potestà o alla potestà tutoria che siano prive dell'assenso della persona che la esercita; — per il rilascio del passaporto ai genitori che, avendo prole minore, siano legalmente separati ovvero non abbiano l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non siano legalmente separati; — per l'iscrizione del minore nel passaporto di uno dei genitori che non abbia l'assenso dell'altro coniuge ovvero che sia legalmente separato.

Il decreto del giudice tutelare relativo al rilascio del passaporto è reclamabile, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, disp. att. cc., davanti al tribunale per i minorenni trattandosi di provvedimento rivolto alla difesa di interessi non economici o, comunque, non soltanto economici del minore. Si tratta, in definitiva, di un provvedimento di volontaria giurisdizione che, sebbene emesso nella forma del decreto, si svolge, data la sua reclamabilità, in camera di consiglio.

Così definita la natura giuridica dell'atto, può essere esaminato il problema del costo che l'utente deve sostenere per il suo rilascio. Tale costo è di complessive lire 122.000 così ripartito: lire 20.000 per imposta di bollo sulla domanda di autorizzazione, in base all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni; lire 60.000 per imposta di bollo per il procedimento in camera di consiglio, in base alla Tabella C, lettera E colonna 3, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e successive modificazioni; lire 20.000 per imposta di bollo sulla copia del provvedimento di autorizzazione, in base all'allegato A al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 642; lire 10.000 per diritti di cancelleria per la copia del provvedimento richiesta senza urgenza, in

base alla Tabella A, punto 13, allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 e successive modificazioni.

Da quanto precede emerge che, tra le spese considerate, soltanto lire 22.000 sono imputabili a diritti di cancelleria e cioè ad un tasso che costituisce il corrispettivo del servizio svolto dalle cancellerie. La restante somma di lire 100.000 riguarda, invece, l'imposta di bollo disciplinata da una normativa che esula dalla sfera di diretto interesse di questo Ministero, rientrando in quella del Ministero delle Finanze.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

POLENTA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

esiste una inaccettabile situazione di disagio creatasi a seguito della eccessiva durata delle cause di lavoro e previdenza davanti al pretore di Ascoli; esse subiscono rinvii di durata sempre crescente (alcune sono state rimesse dal 14 giugno 1996 anche al 15 aprile 1997) e spesso, anche se del tutto mature, vengono rinviate più volte prima di essere decise;

trattasi di cause che riguardano licenziamenti, retribuzioni, indennità di malattia o di maternità o di accompagnamento e comunque diritti essenziali, il cui riconoscimento giudiziale non ha spesso alcun senso se interviene dopo anni;

l'intera situazione deriva esclusivamente dal carico di lavoro dell'ufficio, eccessivo per un solo giudice, e, pertanto, la soluzione più idonea appare l'assegnazione di un secondo giudice alla pretura del lavoro. Qualora questa soluzione non fosse nell'immediato praticabile si potrebbe, nel frattempo, ovviare assegnando a dei vice pretori una parte delle cause —

quali iniziative intenda adottare il Governo per ovviare a tale carente situazione. (4-02343)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Pretura

circondariale di Ascoli Piceno ha un organico costituito da un posto di consigliere dirigente e quattro posti di pretore. Tale organico è interamente coperto ed è uguale a quello di altre preture che hanno un bacino d'utenza ed un indice di lavoro maggiori. In tale situazione, manca la possibilità di ipotizzare un ampliamento dell'organico dell'Ufficio in questione, mentre le eventuali, possibili iniziative volte alla migliore utilizzazione delle risorse disponibili pare possano essere valutate ed adottate in ambito locale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

POLI BORTONE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

se e quali ostacoli siano intervenuti in ordine alla definizione della pratica del sig. Buja Adolfo, collaboratore di cancelleria presso la corte di appello di Lecce, relativa alle prestazioni effettuate presso l'ospedale principale M. M. « Giulio Venticinque » di Taranto;

se la descrizione del collegio medico sia stata accettata dall'ufficio quinto pensioni della direzione generale organi giudiziari. (4-01703)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con istanza del febbraio 1993, il collaboratore di cancelleria dottor Adolfo Buja chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'adenocarcinoma da cui era affetto, atteso che aveva lavorato in locali nei quali si trovavano pavimentazioni in plastica contenenti amianto.

Veniva subito avviata l'istruttoria di rito, demandata alla Corte d'Appello di Lecce.

In tale contesto veniva disposta visita medica collegiale presso il più vicino ospedale militare.

Nel gennaio 1996 perveniva agli uffici ministeriali una nota dell'Ospedale militare di Taranto, presso il quale aveva avuto luogo la visita medica in questione, con la quale si comunicava che il relativo verbale

sarebbe stato trasmesso solo dopo che fosse stata pagata la relativa parcella. Veniva subito disposto il pagamento di quanto dovuto e, dopo solleciti nelle vie brevi, il documento in questione perveniva solo nel dicembre 1996.

Alla luce del parere medico di cui si parla, è stato subito adottato decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione. L'atto è attualmente al visto del competente ufficio di Ragioneria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

RASI e SELVA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 233 del 1995, unanimemente approvata, il Parlamento intendeva procedere al risanamento ed al rilancio del settore spaziale nazionale mediante lo strumento della « amministrazione straordinaria » della Agenzia spaziale italiana, della durata di un anno a partire dal 1° luglio 1995 (successivamente prorogata sino all'insediamento dei nuovi vertici, comunque non oltre al 31 dicembre 1996);

primo obiettivo della legge straordinaria sull'Asi era la messa a punto del futuro piano pluriennale per lo spazio, nonché la definizione di nuovi strumenti di intervento governativo, sulla base delle risultanze del lavoro della « commissione dei cinque saggi », scelti tra esperti di risonanza internazionale, tra cui il Nobel Rubbia (presidente) e l'onorevole Ruberti del Pds; gli esiti e le proposte della commissione dovevano essere portati in discussione al Parlamento entro il febbraio 1996 dal Ministro competente (Murst), in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 233 del 1995, articolo 4, comma 2; in tale contesto, il periodo di amministrazione straordinaria doveva rappresentare un ponte verso un definitivo, più razionale assetto strutturale e programmatico del settore spaziale in Italia;

secondo obiettivo della legge straordinaria era la messa a punto da parte dell'amministratore straordinario (ing. Silvano Casini) e la relativa approvazione governativa di un piano triennale di risanamento finanziario che consentisse la soluzione della grave congiunturale situazione economica dell'Asi, ente in questi ultimi due anni paralizzato per effetto di un deficit dichiarato di 1.265 miliardi di lire a fine 1995; tale situazione è stata determinata da una serie di impegni economici, anche recenti, presi nei confronti della Agenzia spaziale europea e delle industrie nazionali, ben oltre le possibilità concesse dalle leggi finanziarie ed al di fuori delle normative di contabilità vigenti per la pubblica amministrazione;

il raggiungimento di questi due obiettivi avrebbe consentito il riavviamento ed il rilancio dell'importantissimo settore spaziale, le cui componenti industriali e scientifiche hanno sofferto, in questi ultimi due anni, danni ingentissimi;

in realtà si è assistito, in questi ultimi mesi, ad una serie di iniziative ed atti governativi in pieno contrasto con le esplicite richieste, gli obiettivi e gli effetti della legge n. 233 del 1995, spesso contraddittori tra di loro, che hanno determinato grave sconcerto e preoccupazione circa il rispetto di fondamentali principi di correttezza costituzionale e di legittimità procedurale;

l'ex Ministro della università e della ricerca scientifica Salvini aveva inviato alle Camere, lo scorso mese di febbraio 1996, l'articolata e completa relazione finale della commissione Rubbia (« Piano quadro per lo spazio »), facendone implicitamente propri i contenuti; ciononostante, né l'allora Ministro, né l'attuale hanno ancora oggi soddisfatto l'obbligo di proporre formalmente e discutere in Parlamento il futuro assetto istituzionale e programmatico dello spazio;

ciononostante, il Ministro Berlinguer, considerando evidentemente prioritaria la nomina di nuovi vertici dell'Asi come espressione del potere dei partiti attual-

mente al governo, si è affrettato, sin dal luglio 1996, malgrado la proroga della scadenza della amministrazione straordinaria, alla designazione del nuovo presidente dell'Asi (ex parlamentare del Pds), sulla base della preesistente legge istitutiva n. 186 del 1988, che nei fatti, oltre che nelle procedure parlamentari seguite, è da ritenersi abrogata;

il Ministro Berlinguer, con decreto interministeriale del 26 settembre 1996, di concerto con il Ministro del tesoro (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) si è affrettato ad approvare il piano di risanamento finanziario presentato dall'amministratore straordinario dell'Asi, i cui contenuti sono sorprendentemente in contrasto con le esplicite raccomandazioni della « relazione Rubbia », formalmente trasmessa al Parlamento dal predecessore Salvini;

l'approvazione da parte del Ministro Berlinguer del piano di risanamento dell'Asi non è stata basata, a quanto è dato sapere all'interrogante, sulla verifica, da parte degli organi del ministero istituzionalmente incaricati, della effettiva situazione finanziaria dell'ente (sottoposto da anni a massicce indagini della procura della Corte dei conti), né di una accertata valutazione dei nuovi impegni programmatici, in assenza per di più dei bilanci a consuntivo per gli anni 1994 e 1995; tale verifica era stata fortemente sollecitata anche da parte della « commissione dei cinque »;

l'approvazione del piano di risanamento è avvenuta in piena contraddizione con quanto lo stesso Ministro Berlinguer aveva fermamente sostenuto nella audizione parlamentare del 9 luglio 1996, nel senso di volere cioè approvarlo e renderlo esecutivo solo a valle dell'insediamento o dei nuovi vertici dell'ente (oggi non ancora insediati), onde evitare di « ... far cadere sulle loro spalle una decisione derivante da un organo temporaneo.. » (Atti parlamentari, n. 2, pagina 31 — Commissione X della Camera dei deputati);

con decreto interministeriale del 13 settembre 1996, il Ministro Berlinguer ha

altresì approvato, su richiesta dell'amministratore straordinario, il ricorso eccezionale dell'Asi al prestito sul mercato finanziario per cinquecento miliardi di lire, allo scopo di coprire buona parte degli impegni indebitamente presi nel passato; tale prestito, aggiungendosi al precedente prestito pluriennale di oltre cinquecento miliardi assunto dall'ex Ministro Salvini per la sottoscrizione di nuovi programmi dell'Esa (conferenza di Tolosa dei Ministri europei per lo spazio, ottobre 1995) ha portato, a quanto è dato sapere, ad un onere passivo a carico dell'Asi (e quindi dell'erario) di circa 190 miliardi di lire, per il pagamento degli interessi finanziari pluriennali e dei diritti bancari —;

nel caso in cui non sia in grado di smentire gli elementi citati nella premessa, con quali motivazioni e giustificazioni abbia approvato e reso esecutivo il piano di risanamento finanziario pluriennale predisposto dall'amministratore straordinario dell'Asi, senza le necessarie verifiche che accertassero il reale stato finanziario dell'ente;

con quali motivazioni e giustificazioni abbia approvato e reso esecutivo il ricorso, da parte dell'Asi, al credito finanziario sul mercato bancario per l'importo di cinquecento miliardi (invece di prevedere strumenti di intervento finanziario più corretti e convenienti per l'erario), allo scopo di coprire impegni presi dai precedenti vertici dell'Asi al di fuori delle norme che regolano la contabilità dello Stato;

con quali motivazioni e giustificazioni abbia preso le decisioni di cui sopra in aperto contrasto con le risultanze *ex lege* della « commissione Rubbia », fatte proprie dal predecessore Salvini e trasmesse ufficialmente al Parlamento nel febbraio 1996;

qualora venga accertata dalla competente procura della Corte dei conti la illegittimità degli impegni presi dall'Asi, al di là delle disponibilità consentite dalle leggi finanziarie, se non ritenga di essersi assunto la responsabilità, nei confronti dell'erario, di avere autorizzato indebitamente pagamenti a terzi per interessi e costi

passivi, che nel piano di riassetto sono stati quantizzati in 190 miliardi di lire;

se invece non ritenga che sarebbe stato più consono con una corretta procedura e, nella sostanza, anche conforme al dettato della legge, affrontare e risolvere le problematiche finanziarie e programmatiche dell'ASI sulla base delle indicazioni fornite nelle previste (legge n. 233 del 1995) sedi parlamentari, onde evitare anche sospetti riguardo alle motivazioni ed alla trasparenza delle decisioni prese. (4-05113)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene anzitutto di dover preliminarmente precisare quanto segue.*

Secondo il dettato della legge 233/95 il Ministro pro tempore Salvini ha trasmesso alle Camere la relazione relativa al « Piano quadro per lo spazio » elaborata dalla Commissione « dei cinque » condividendone sostanzialmente i contenuti.

Egli pertanto ha adempiuto a quanto previsto dalla legge.

Com'è noto all'onorevole interrogante nell'audizione del 19 settembre 1996 è stata consegnata personalmente al Presidente della Commissione la documentazione relativa al detto « Piano quadro per lo spazio » e il sottoscritto ne ha illustrato, non solo le impressioni, ma si è altresì riservato di ritornare a parlarne in seguito in modo più approfondito.

D'altra parte in conformità alla procedura prevista dalla legge 186/88, solo di recente il CIPE, con apposita delibera, ha stabilito i criteri di ordine generale entro i quali l'ASI deve attenersi nell'elaborazione del Piano Spaziale Nazionale.

Pertanto quando detta delibera CIPE — soggetta a registrazione della Corte dei Conti — diverrà efficace, l'ASI potrà procedere alla elaborazione e presentazione al MURST del definitivo Piano Spaziale Nazionale.

Fin tanto che, come prevede l'articolo 5 della stessa legge 233/95 a disciplinare l'attività dell'ASI è la legge 186/88, tuttora vigente (detta legge 233/95 può aver sospeso « nei fatti » l'operatività della precedente legge 186/88, ma non l'ha affatto « abroga-

ta » come sostiene l'onorevole interrogante) devono comunque seguirsi le procedure invero molto burocratizzate.

Tuttavia ho già provveduto a sollecitare l'ASI affinché elabori, nel frattempo, le linee operative del citato Piano Spaziale Nazionale.

Tale Piano incontrerà probabilmente, almeno nella sua fase iniziale di attuazione ragionevoli difficoltà economiche.

È nota infatti la rilevante esposizione finanziaria dell'ASI, soprattutto nei confronti dell'Agenzia Europea.

Essa è stata alimentata, tra l'altro, dallo sfavorevole mutamento di valore (cambio) della nostra moneta rispetto a quella europea, ma soprattutto dal fatto che i precedenti governi hanno assunto impegni finanziari non compatibili con le condizioni economiche del nostro paese.

Ma queste circostanze sono ben note agli onorevoli interroganti.

Alla luce di tali considerazioni ciò che costituisce dunque il fatto assolutamente prioritario per l'Agenzia è quello di procedere immediatamente al suo risanamento finanziario.

Per tale motivo è stato sollecitamente approvato, di concerto con il Ministro del Tesoro, un « piano di riassetto finanziario », che, anche attraverso il « ricorso al credito » ponesse l'ASI nelle condizioni, qualora le circostanze lo richiedessero, di far fronte agli impegni in precedenza assunti.

Attualmente però non è stato stipulato nessun accordo o contratto con alcun istituto di credito o altro organismo pubblico o privato per l'assunzione di mutui o prestiti di alcun genere. Ne risulta che un prestito di 500 Miliardi sia stato contratto dal Ministro pro tempore Salvini.

L'« onere passivo » di 90 miliardi correlato al pagamento degli interessi passivi dovuti a seguito del prestito — non ancora concretizzatosi — a cui gli onorevoli interroganti si riferiscono, deve considerarsi, allo stato attuale, una mera previsione o ipotesi.

Quanto alla considerazione di non aver proceduto ad una « verifica da parte degli organi del Ministero istituzionalmente incaricati, della effettiva situazione finanziaria dell'ente », prima dell'approvazione del detto

« piano di risanamento », si è ritenuto di non effettuare tale verifica proprio in previsione della lunghezza dei tempi necessari al suo svolgimento.

Come noto infatti, a seguito di indagini, delegate alla Guardia di Finanza, dalla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, al fine di svolgere accertamenti in materia contrattuale, non è stata ancora chiarita l'effettiva situazione dei pagamenti effettuati in assenza dei cosiddetti, « impegni formalizzati ».

Non si poteva pertanto permettere che l'attività dell'ASI fosse bloccata o paralizzata in attesa di accertamenti, pur doverosi, ma che richiedono tempo in quanto occorre siano svolti con la massima cautela ed obiettività.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

REPETTO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il signor Alessio Chieppa, nato a Chiavari (GE) il 20 dicembre 1963, è risultato idoneo, 457° in graduatoria, al concorso pubblico per esami a sessantaquattro posti di assistente Unep (*Gazzetta Ufficiale* serie speciale del 4 maggio 1993, n. 35);

l'amministrazione ha utilizzato in via immediata la suddetta graduatoria fino al 462° posto e, successivamente, fino all'800°; pertanto il signor Chieppa, acquisendo titolo ad essere assunto, è stato assegnato alla sede di Siniscola, sezione distaccata della Pretura di Nuoro;

l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, recita: « I posti disponibili presso le preture vengono assegnati con decreto del Ministro ai vincitori di ciascun concorso... tenendo conto delle aspirazioni espresse dai vinci-

tori stessi, del posto occupato in graduatoria e delle situazioni personali o di famiglia. »;

il signor Chieppa, con assicurata convenzionale a.r. del 28 dicembre 1995, ricevuta dal ministero di grazia e giustizia il 4 gennaio 1996, aveva manifestato, con istanza motivata, considerata la disponibilità dei posti, l'aspirazione ad ottenere la nomina in una sede della Liguria indicando in ordine di priorità il tribunale di Chiavari, la sezione distaccata della pretura di Sestri Levante e la sezione distaccata della pretura di Rapallo;

lo schema di contratto allegato alla comunicazione di assunzione contiene una clausola che stabilisce l'obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo di almeno sette anni;

il Chieppa versa in condizioni di salute malferma ed ha subito un recente ricovero, in conseguenza del quale necessita di cure particolari presso un centro specializzato; ha il proprio padre invalido civile al cento per cento, bisognoso dunque di assistenza continuativa; la moglie dipendente della pubblica amministrazione non può inoltre ottenere il trasferimento in altra sede;

le motivazioni di cui sopra sono state ampiamente documentate alla amministrazione competente;

all'atto della assegnazione delle sedi, gli uffici competenti erano a conoscenza del fatto che avrebbero trovato collocazione anche coloro che, pur non risultando vincitori, ma ritenuti idonei, costituivano un numero indispensabile a determinare la copertura degli organici; quindi gli stessi uffici erano in possesso delle informazioni necessarie a distribuire le sedi in maniera conforme alle esigenze dei vincitori e degli idonei, senza provocare, se non marginalmente, disagi ed aggravii logistici per i concorrenti;

coloro che sono risultati ai primi posti in graduatoria, di fatto, sono stati disagiati rispetto a coloro che si sono classificati agli ultimi posti utili;

il problema è stato rappresentato più volte all'amministrazione competente (ultima corrispondenza, raccomandata a.r. del 21 ottobre 1996), che ha ritenuto di non tenere in alcuna considerazione i fatti sopra esposti, applicando un rigoroso formalismo, tipico di una pubblica amministrazione che diventa indisponente nei confronti dei pubblici dipendenti e dell'utenza in generale;

qualora la situazione non dovesse subire alcuna revisione il Chieppa, dopo tanti sacrifici, si troverebbe costretto, così come altri partecipanti al concorso in oggetto, a rinunciare ad un posto di lavoro per ovvi motivi di ordine economico-finanziario e morale —:

quali iniziative intendano promuovere per verificare i fatti di cui sopra;

quali provvedimenti intendano adottare nei confronti delle eventuali responsabilità od omissioni che dovessero emergere;

come ritengano di affrontare il problema degli innumerevoli casi, come quello appena descritto, di « mala amministrazione », che si ripercuotono negativamente ed inevitabilmente sui cittadini. (4-05165)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Il signor Alessio Chieppa ha partecipato al concorso per esami a 64 posti — elevati a 267 — di assistente UNEP, bandito con decreto ministeriale del 19 dicembre 1992, all'esito del quale è risultato idoneo, occupando il posto n. 457 della graduatoria generale di merito.

Successivamente, avendo questa Amministrazione espletato, in conformità a quanto disposto dal punto 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1982, la procedura di trasferimento riservata al personale già in servizio, si sono resi disponibili 87 posti che, uniti a quelli vacanti alla data del 7 maggio 1996, hanno consentito di assumere 147 idonei del suddetto concorso.

A seguito di altra procedura di trasferimento del personale in servizio, che avendo un'anzianità già acquisita deve essere pre-

ferito nell'assegnazione delle sedi da coprire, si sono resi disponibili 50 posti presso varie sedi.

Consequentemente si è provveduto all'assunzione di ulteriori 50 idonei. In tale contesto, al signor Chieppa è stata assegnata la sede di Siniscola — sezione distaccata della Pretura Circondariale di Nuoro — in quanto, avuto riguardo ai posti disponibili nonché alle preferenze espresse dagli idonei che lo precedevano in graduatoria, si trattava della sede più vicina al luogo di residenza.

Per ciò che concerne, invece, la situazione personale e familiare del Chieppa, si rappresenta che questa Amministrazione, nel disporre l'assegnazione della sede di servizio, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992.

Al riguardo, giova precisare che la certificazione attestante l'handicap del genitore rilasciata in data 20 giugno 1996 e quindi in epoca successiva al provvedimento di assegnazione della sede di servizio, è stata prodotta dallo stesso solo nel mese di ottobre 1996 unitamente al ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento che lo riguardava.

In ogni caso, ancora oggi, la documentazione in questione non dà luogo ai presupposti per applicazione della legge n. 104. Nel caso di specie, infatti, essendo il dipendente residente a Chiavari ed il padre a Rapallo, manca il requisito della convivenza che costituisce il presupposto per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 33 della richiamata legge n. 104.

In proposito, occorre rilevare che la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza 29 luglio 1996 n. 325, interpretando in modo restrittivo la norma in questione, ha osservato che essa intende assicurare soltanto la continuazione di una assistenza già in atto, al fine di evitare rotture traumatiche e dannose della convivenza.

Per ciò che concerne, infine, le condizioni di salute del dipendente si rappresenta che dalla documentazione prodotta risulta che lo stesso è sottoposto a controlli clinici in regime di « day hospital ». Al riguardo

questa Amministrazione, proprio al fine di consentire di predisporre un'adeguata assistenza sanitaria presso strutture esistenti nell'ambito della sede di destinazione, ha per ben sei volte prorogato la data della presa di possesso nel suddetto ufficio che era stata originariamente fissata per il 15 giugno 1996.

Da quanto precede emerge che le determinazioni inerenti all'assegnazione di sede in questione risultano ispirate al doveroso rispetto della normativa secondo l'interpretazione offertane della Corte costituzionale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SANTANDREA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

da alcune settimane appaiono sugli organi di stampa accorati appelli di don Oreste Benzi di Rimini, affinché gli esponenti politici impegnati nelle istituzioni « adottino », ovvero « comprino », prostitute extracomunitarie, per toglierle dalla strada;

lo stesso parroco ha dichiarato pubblicamente di aver pagato decine di milioni di lire ai protettori per ogni signorina « riscattata »;

il fatto stesso di togliere prostitute dalla strada con questo sistema non risolve il problema, anzi lo aggrava, visto che la criminalità del settore le rimpiazza con altre, per cui i mercati diventano due, cioè quello tradizionale della prostituzione e quello nuovo delle prostitute da riscattare;

ad avviso dell'interrogante pagare i protettori che schiavizzano le prostitute senza denunciarli alle autorità competenti potrebbe comportare un reato o quanto meno una omissione;

se la legge consente di fare appelli del tipo qui trattato non si comprende perché altre dichiarazioni, molto meno gravi, come quelle dell'onorevole Umberto Bossi,

che attengono al diritto all'autodeterminazione dei popoli, vengano perseguite come « apologia di reato » —:

se le ammissioni di don Benzi abbiano determinato l'attivazione delle opportune indagini giudiziarie. (4-01792)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Sacerdote Don Oreste Benzi, noto per le sue iniziative umanitarie, ha da tempo avviato un'opera di soccorso nei confronti di numerose prostitute straniere riuscendo a sottrarne diverse al meretricio e ad inserirle in varie comunità dell'associazione « Papa Giovanni XXIII » di cui è presidente.*

In relazione alle dichiarazioni attribuite al prelado, cui si fa riferimento nell'interrogazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha qui comunicato che erano in corso indagini preliminari.

Risulterebbe peraltro che il sacerdote ha fermamente negato sia di aver invitato a pagare i protettori per riscattare le prostitute sia di aver egli stesso « riscattato » le prostitute.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SCALIA, TESTA, CIANI, CASINELLI, PISTONE, DE CESARIS, LEONI, VOLPINI, LORENZETTI e POMPILI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

presso la terza sezione penale della Corte d'Appello di Roma è pendente procedimento penale di secondo grado n. 1453 del 1995, a carico di Pizzicaroli Giacomo, condannato dal Tribunale di Roma alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per eguale periodo, per i reati di cui agli articoli 322, comma 2, 377 e 378 del codice penale con sentenza del 29 settembre 1994 (procedimento penale 12344 del 1991 di R.G. notizie di reato);

gli atti del fascicolo relativo al procedimento di cui sopra sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Roma sin dal 1995 ed assegnati alla terza sezione, dove giacciono ancora in attesa che venga fissata l'udienza di discussione, con un ritardo che non può non suscitare gravi perplessità, posto che i fatti contestati all'imputato risalgono all'anno 1991 e sono, dunque, prossimi alla prescrizione;

la gravità dei reati contestati e la circostanza che il signor Pizzicaroli era, all'epoca dei fatti; ed è tuttora presidente della X Comunità montana dell'Aniene, avrebbero dovuto consigliare, unitamente alle altre circostanze, una pronta definizione della vicenda giudiziaria, anche a garanzia del diritto dello stesso imputato e nell'interesse generale della collettività —:

se non ritenga il Ministro interrogato di avviare una indagine ispettiva volta ad accertare la veridicità delle circostanze riferite e, all'esito, di promuovere eventuale procedimento disciplinare a carico di quei magistrati o impiegati che dovessero essersi resi responsabili di manchevolezze, ritardi o omissioni. (4-04004)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente Autorità Giudiziaria, si comunica che il giudizio d'appello nei confronti di Giacomo Pizzicaroli è fissato per l'udienza del 18 aprile 1997 innanzi alla terza sezione della Corte di appello di Roma.*

Secondo quanto riferito, la prescrizione dei reati oggetto del processo non è prossima e, d'altro canto, la fissazione del dibattimento è stata influenzata dalla pendenza, presso quella sezione, di numerosi complessi procedimenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SCHMID, BOATO, OLIVIERI e DETOMAS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) ed il

regolamento di esecuzione, successivamente modificato dalla legge medesima, prevedono che la comunità locale ed il volontariato abbiano un ruolo rilevante nel processo di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto. L'esecuzione della pena non può essere compito interamente delegato all'istituzione penitenziaria, ma è diritto/dovere di tutti: degli enti locali, delle forze sociali e del volontariato, nonché dei privati cittadini (in particolare l'articolo 1 dispone che: « nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi »; l'articolo 17 così recita: « la finalità del reinserimento sociale del condannato deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione dei privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa »; l'articolo 78 dispone infine che: « persone idonee all'assistenza e all'educazione possono essere autorizzate a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e al futuro reinserimento nella vita sociale »);

la situazione in tutte le carceri italiane è drammatica, soprattutto per il problema del sovraffollamento, e il prioritario obiettivo da tutti riconosciuto è quello di sviluppare e attuare più efficacemente le misure alternative alla detenzione, per le quali il concorso degli enti locali, delle associazioni di privato sociale e del volontariato è essenziale (recentissime interviste del Ministro di grazia e giustizia, nonché le ultime proposte di legge in materia presentate, confermano che l'attuale Governo intende continuare e semmai rafforzare questo processo);

proprio con l'obiettivo di promuovere e coordinare le politiche penitenziaria tra l'amministrazione penitenziaria statale e le regioni, da diversi anni ormai sono stati stipulati in molte regioni italiane i primi protocolli d'intesa. In Trentino solo nel 1993 è stato firmato un protocollo tra la

provincia autonoma di Trento e l'amministrazione penitenziaria e, dopo tre anni (il protocollo prevedeva sessanta giorni), nel 1996 è stato fatto il primo concreto passo operativo con la nomina della commissione provinciale per i problemi della criminalità e della devianza e delle relative sottocommissioni (adulti e minori);

dall'anno 1985, in Trentino il compito di integrare e supportare l'azione delle istituzioni penitenziarie nell'assistenza ai carcerati, oltreché ai dimessi ed alle loro famiglie, è stato di fatto svolto dall'Apas (associazione provinciale di aiuto sociale), un ente di privato sociale senza fini di lucro, nato per impulso della provincia autonoma di Trento, allo scopo di attuare alcuni compiti del consiglio di aiuto sociale passati per competenza all'ente locale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

oltre ai concreti compiti di assistenza e reinserimento sociale, espletati attraverso il proprio personale dipendente e la collaborazione di numerosi volontari, l'Apas ha svolto, nella sua decennale attività, un'intensa opera di sensibilizzazione della comunità locale sulle tematiche penitenziarie, organizzando opera corsi di formazione per volontari, giornate di studio, dibattiti, eccetera, guadagnandosi benemerita e stima da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, grazie soprattutto alla competenza e alla instancabile opera del suo direttore;

nel 1987 il direttore dell'Apas, in virtù del suo ruolo all'interno dell'associazione, presenta domanda di accesso al carcere di Trento in qualità di assistente volontario, domanda che viene accolta. Annualmente presenta al ministero dettagliata relazione sulla propria attività e sul proprio modo di operare in carcere, senza ricevere rilievo alcuno; nel 1994, il permesso, alla sua scadenza, non viene più rinnovato, senza motivazioni esplicite. In questo modo, si impedisce di fatto all'Apas di operare all'interno del carcere di Trento;

nulla dell'attività dell'Apas all'interno del carcere degli anni in cui essa ha ivi

operato può essere contestato, né è stato in effetti contestato. L'episodio che presubilmente ha determinato il provvedimento (come è stato riferito informalmente dal provveditore regionale di Padova dell'amministrazione penitenziaria al presidente della provincia autonoma di Trento ed al Presidente dell'Apas) si riferisce ad una drammatica vicenda al carcere di Trento a partire dall'ottobre dell'anno 1992: in seguito a ripetuti episodi di violenza denunciati dai detenuti, al consiglio di amministrazione dell'Apas pervenne una circostanziata lettera di denuncia. La lettera, contenendo notizia di reato, viene portata alla procura della Repubblica, in seguito alla quale l'ispettore degli agenti di polizia penitenziaria viene rinviato a giudizio e condannato in primo grado. Il sospetto della direzione del carcere è che la lettera sia stata portata all'esterno dall'assistente volontario-direttore dell'Apas, sospetto che incomprendibilmente non cessa neppure a seguito della spontanea autodenuncia di un altro volontario del carcere di allora, l'insegnante di religione, il quale dichiarò al direttore del carcere di essere stato lui a far arrivare all'Apas la lettera. A seguito del clamore suscitato dalla vicenda, l'Apas indice una conferenza stampa per illustrare all'opinione pubblica l'andamento dei fatti;

in data 10 gennaio 1995, perdurando l'atteggiamento di chiusura dell'amministrazione nei confronti dell'Apas, il presidente della provincia autonoma invia una nota formale, anche in forza del protocollo di intesa appena firmato, per accreditare l'Apas presso quell'amministrazione come titolare di funzioni pubbliche per conto della provincia autonoma di Trento in virtù della convenzione, e chiedendo, nell'interesse generale, di rivedere l'atteggiamento pregiudiziale;

in data 10 dicembre 1995, il magistrato di sorveglianza del tribunale di Trento chiede espressamente al direttore dell'Apas di ripresentare domanda di assistente volontario, ritenendo indispensabile per il carcere il qualificato servizio dell'associazione e dichiarando la sua di-

sponibilità ad adoperarsi per superare le difficoltà e le incomprensioni ancora esistenti; è da notare che a suo tempo aveva sottoscritto l'atto in cui non veniva rinnovata la nomina del direttore dell'Apas ad assistente volontario;

in data 16 gennaio 1996, in un incontro tra il provveditore regionale di Padova e il Presidente dell'Apas, chiesto da quest'ultimo, si concorda che il direttore e gli altri due operatori dipendenti dell'associazione presentino individualmente domanda per assistente volontario; l'Apas avrebbe inviato al provveditore un memoriale sulle vicende contestate, ribadendo l'ineccepibilità (l'obbligatorietà, trattandosi di una denuncia di reato) del proprio comportamento e riconfermando la propria lealtà nei confronti dell'amministrazione;

in data 30 gennaio 1996, il direttore dell'Apas e i due operatori presentano domanda alla direzione del carcere di Trento per la nomina di assistenti volontari;

alla data 15 luglio 1996, a più di cinque mesi dalla presentazione della domanda, non arriva agli interessati alcuna risposta. Il magistrato di sorveglianza, interpellato, dichiara di non aver mai ricevuto l'incartamento della direzione, segno che il procedimento non è mai partito dal tavolo della direzione. Richiesta dagli interessati di informazioni riguardi ai termini del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale di grazia e giustizia 20 novembre 1995 n. 540, pur decorsi i termini prescritti, la direzione risponde che «quando il procedimento sarà terminato (*sic*) verrà data tempestiva comunicazione»;

in data 13 giugno 1996 vengono nominate le sottocommissioni adulti e minori previste dal Protocollo di intesa, mentre la provincia autonoma di Trento intende inserire in questo organismo l'Apas come rappresentante dell'associazionismo locale; a questo scopo aveva inviato all'associazione formale richiesta di nominativo già

con lettera di data 7 settembre 1994; il provveditore di Padova, cui spetta il decreto di nomina, pone presumibilmente il suo veto. In effetti, tra i membri della sottocommissione non figura quello del direttore dell'Apas, come a suo tempo auspicato dalla provincia autonoma di Trento —:

il motivo per cui non siano mai state fornite ufficialmente dall'amministrazione penitenziaria le ragioni del mancato rinnovo della nomina ad assistente volontario al direttore dell'Apas (nonostante lo stesso ne abbia fatto richiesta in base alla legge n. 241 del 1990 in data 4 luglio 1994) né le ragioni del persistere dell'ostinato atteggiamento di chiusura nei confronti dell'Apas, non tenendosi in conto la credibilità e la serietà dell'associazione, unanimemente riconosciuta a livello locale le ripetute autorevoli istanze e garanzie fornite dalla presidenza della giunta provinciale, ed i tentativi di buona volontà e di mediazione dell'Apas stessa;

se l'amministrazione penitenziaria, indipendentemente dalle ragioni del proprio atteggiamento, abbia comunque valutato il gravissimo danno causato all'Apas, un'associazione che è sorta anche con il diritto coinvolgimento e interessamento delle istituzioni pubbliche, compresi uffici della stessa amministrazione penitenziaria, proprio con l'obiettivo statuario di svolgere assistenza dentro e fuori il carcere, ai detenuti, ai dimessi dal carcere e ai loro familiari. La non motivata chiusura dell'amministrazione ha avuto ripercussioni negative sulla popolazione detenuta, sia per le richieste di assistenza, sia soprattutto per il reperimento delle risorse e dei presupposti per chiedere e ottenere le misure alternative alla detenzione o per un progetto di reinserimento sociale dopo la dimissione; tale situazione è stata ripetutamente denunciata dai detenuti. Ha altresì costretto l'associazione, composta di tre operatori professionali e numerosi volontari, a dismettere di punto in bianco le proprie funzioni all'interno del carcere di Trento, creando disagi nella programmazione dei vari progetti di reinserimento,

essendo dall'esterno difficoltoso il contatto con i detenuti e gli operatori del carcere; non da ultimo questa continua situazione di incertezza e di tensione con l'amministrazione ha come conseguenza per l'associazione la impossibilità di programmare seriamente la propria attività;

se l'amministrazione penitenziaria abbia valutato il danno generale prodotto alla collettività ed alla provincia autonoma di Trento, che finanzia le iniziative di assistenza e di reinserimento;

se l'amministrazione penitenziaria abbia valutato a fondo le condizioni del carcere di Trento e se abbia veramente considerato che esse fossero di fatto tali da consentire di poter rifiutare la collaborazione di strutture competenti, motivate e dinamiche come l'Apas;

il motivo per cui sia consentito l'accesso degli operatori dell'Apas al carcere di Rovereto, mentre invece questo è precluso al carcere di Trento;

se l'amministrazione penitenziaria abbia percepito a fondo il proprio rischio di immagine, essendo intuitivo per l'opinione pubblica pensare, in assenza di spiegazioni più convincenti, che il suo atteggiamento non fosse che una forma di vendetta e di arroganza di un potere forte nei confronti di realtà di volontariato ritenute più deboli e subordinate, fino al paradosso di costringerle quasi a mendicare di poter svolgere il proprio dovere statutario;

se l'amministrazione penitenziaria conosca gli obblighi inerenti l'applicazione del combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 20 novembre 1995, n. 540, sul procedimento amministrativo;

se il ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno intervenire presso il provveditore regionale di Padova allo scopo di rimuovere con tempestività tutti gli impedimenti che da lunga data ostano alla completa e puntuale attività dell'Apas, mortificando nei fatti lo spirito di collaborazione che ispira il protocollo d'intesa

tra il ministro di grazia e giustizia e la Provincia autonoma di Trento. (4-03673)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il mancato rinnovo al Sig. Italo Dal Ri dell'autorizzazione a svolgere l'attività di assistente volontario, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 354 del 1975, è da collegare all'orientamento decisamente negativo del magistrato di sorveglianza espresso sin dall'agosto 1994, ribadito recentemente con nota del 10 ottobre 1996 e determinato dal clima di conflittualità instauratosi tra il citato volontario ed il personale della Casa circondariale di Trento.

Ai sensi dell'articolo 78 dell'Ordinamento penitenziario, è proprio il magistrato di sorveglianza che propone la nomina degli assistenti volontari e tale potere è autonomamente esercitato nell'ambito delle funzioni di tutela dei diritti dei detenuti e di vigilanza sull'attuazione del trattamento rieducativo di cui all'articolo 69 del medesimo Ordinamento penitenziario. D'altro canto l'Amministrazione penitenziaria è impegnata a riconoscere e valorizzare i contributi del volontariato nell'opera di rieducazione del detenuto e di umanizzazione della pena, ma tale apporto deve trovare un momento di integrazione e collaborazione con l'attività del personale operante nell'ambito delle istituzioni penitenziarie.

Per quanto attiene — poi — alle informazioni richieste dall'interessato, si rappresenta che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è impegnato ad assicurare la piena osservanza della normativa di legge in materia. Nel caso specifico, peraltro, si è ritenuto di sospendere ogni determinazione definitiva in attesa che la conflittualità instauratasi tra il Dal Ri ed il personale penitenziario si resolvesse.

La recente determinazione negativa del magistrato di sorveglianza ha chiuso ogni favorevole prospettiva al riguardo. In conseguenza il Dipartimento ha in corso la predisposizione della comunicazione motivata all'interessato in ordine alle determi-

nazioni adottate, in ossequio alle norme sulla trasparenza amministrativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SIMEONE e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

quotidianamente, avvocati, magistrati e semplici cittadini si lamenterebbero sulle modalità di assegnazione dei processi penali nella città di Palermo;

il tribunale e la corte di appello, infatti, assegnerebbero i processi non seguendo criteri obbiettivi e cronologici, ma utilizzando l'assoluta discrezionalità del presidente, per l'uno, e del giudice dell'assegnazione, per l'altra;

alla luce di quanto citato, potrebbe, dunque, generare qualche perplessità il fatto che Bruno Contrada sia stato giudicato da quella stessa 5° sezione penale che, in atto, sta giudicando Giulio Andreotti e che tutti i processi contro pubblici amministratori siano assegnati alla 3° sezione penale del tribunale ed alla 2° sezione penale della corte di appello —:

se non ritengano opportuno avviare efficaci accertamenti per acclarare se quanto esposto in premessa corrisponda al vero, al fine di evitare che questa opinabile consuetudine, attraverso il criterio della discrezionalità, possa utilizzare canali favorevoli a situazioni preordinate. (4-04224)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Fino al 31 dicembre 1995, presso il Tribunale di Palermo l'assegnazione dei processi alle diverse sezioni avveniva in base al tipo di reato oggetto del giudizio.*

Così, i procedimenti a carico del dr. Bruno Contrada e del Senatore Giulio Andreotti sono stati assegnati alla quinta sezione che si occupava del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, atteso che tale imputazione figurava in ambedue i giudizi.

Dal primo gennaio 1996 tale criterio di assegnazione è stato sostituito da quello di distribuzione automatica sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione a ruolo delle richieste del Giudice per le indagini preliminari. A tale modifica si è pervenuti giacché il criterio dell'assegnazione per materia, a causa dell'accrescersi dei processi per mafia, non consentiva una equilibrata distribuzione degli affari tra le diverse sezioni. I criteri di assegnazione di cui si parla sono stati riportati nelle tabelle di composizione dell'Ufficio approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Quanto alla Corte di Appello di Palermo, i processi vengono assegnati alle sezioni secondo un criterio rigidamente cronologico. Ad esso è possibile derogare, con provvedimento motivato del Presidente della Corte, solo in caso di incompatibilità dei giudici o di squilibrio nella ripartizione dei giudizi tra le sezioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la tangenziale di Napoli presenta da tempo l'allarmante fenomeno, aggravato da una crescita esponenziale, dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

tale fenomeno è stato oggetto di una dettagliata relazione ad opera di periti tecnici del « comitato cittadino contro l'inquinamento della tangenziale »;

i rilevamenti di detti periti sono stati confermati, ripresi ed ampliati nella relazione presentata dal WWF-delegazione Campania, nel marzo 1991;

dalle osservazioni contenute nelle relazioni si evince la precisa volontà da parte degli operatori tecnici di ripristinare i fondi Disia (ai quali facevano espresso riferimento la legge n. 305 del 28 agosto 1989 ed il decreto ministeriale del 5 dicembre 1991) che l'amministrazione comunale di Napoli ha revocato, ritenendo più rispondente alla esigenza di limitare l'inquinamento un rifinanziamento del Ministero dell'ambiente per l'acquisto di filobus ecologici;

i fondi Disia, come predisposto dal citato decreto del Ministro *pro tempore* Ruffolo del 5 dicembre 1991, prevedevano un finanziamento di sei miliardi per la realizzazione di uno « schermo antirumore » —:

se il Ministro interrogato reputi opportuno il ripristino dei fondi Disia compatibilmente con la legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, al fine di porre un freno al verificarsi di tale dirompente inquinamento acustico e atmosferico;

quali eventuali fonti alternative di finanziamento potrebbero individuarsi per gli interventi necessari;

se ritenga possibile impegnare la società di gestione della tangenziale nella emissione di un piano di abbattimento e contenimento del rumore con realizzazione in tempi brevi dei relativi lavori.

(4-01983)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si riferisce quanto segue: il progetto DISIA cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è relativo al PTTA 1989-91, il quale prevedeva, ai sensi della L305/89, il finanziamento per la realizzazione di una barriera antirumore sulla tangenziale di Napoli.*

L'Amministrazione Comunale di Napoli, nonostante l'approvazione dei lavori e la disponibilità dei finanziamenti, non dava corso alla realizzazione degli stessi, e avvalendosi delle procedure di cui alla delibera CIPE 21.12.94 con la quale veniva approvato il PTTA94/96 revocava gli interventi DISIA di cui sopra ricollocando le somme all'interno del nuovo programma per le aree urbane.

La Regione cui il collegato di finanza pubblica 1995 (articolo 3 comma 4) ha trasferito le competenze di cui all'articolo 7 L. 305/89 prevedeva un meccanismo finanziario per la realizzazione degli interventi connesso con le accise sulle benzine, quindi, provvedeva ad inserire la nuova programmazione del Comune di Napoli nel proprio documento regionale di programma che è

stato approvato da questo Ministero in data 23/4/96 con la configurazione che risulta dall'allegata tabella.

Dalle notizie fornite dalla Regione Campania risulta che la Tangenziale di Napoli spa, nell'ambito dei lavori di ordinaria manutenzione ha realizzato la pavimentazione in materiale fonoassorbente nel tratto Fuorigrotta-Vomero dove più alta è la concentrazione urbana, ed ha provveduto ad infittire la zona a verde allo scopo di creare una barriera naturale alle immissioni sonore.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, l'entrata in vigore della legge 26.10.1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento da rumore) ha introdotto le seguenti innovazioni:

classificazione delle infrastrutture dei trasporti come sorgente fissa di rumore;

obbligo, per gli enti gestori e/o proprietari delle infrastrutture stesse, di impegnare una quota fissa di bilancio per l'attività di risanamento. Tale quota, per l'A.N.A.S., è pari all'1,5 per cento dei fondi previsti per l'attività di manutenzione;

obbligo di predisporre piani di risanamento dal rumore, secondo le direttive emanate da questo Ministero.

Per dare attuazione al disposto di legge, già dallo scorso mese di novembre, il Ministero dell'ambiente ha avviato la prevista fase di confronto con le Amministrazioni interessate, per acquisirne il concerto sui provvedimenti attuativi previsti dalla legge 447/95.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quando verrà messa in pagamento la pensione, comprensiva della maggiorazione quale ex combattente richiesta nel gennaio 1995, dal signor Sigfrido Luis Barbato, nato il 19 ottobre 1916, residente in Brasile, titolare del certificato VO S n. 50375580.*

(4-04320)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che la Sede INPS di Treviso, in data 3 ottobre u.s., ha provveduto alla ricostituzione della pensione intestata al sig. Sigfrido Luiz Barbato residente in Brasile e che in favore dello stesso, in data 5.11.1996 è stato disposto il pagamento della somma di lire 4.500.000 quale acconto sulle somme spettanti a seguito della maggiorazione come ex combattente, ai sensi dell'articolo 6 della L. 140/1985.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il signor Livio Cerea, attualmente detenuto nella casa circondariale di Pesaro, è persona con gravi problemi di salute ed è in attesa di un intervento chirurgico a un ginocchio;

nel giro di pochi mesi il signor Cerea è stato trasferito ben sei volte da un carcere all'altro nonostante le sue precarie condizioni di salute (avendo avuto un primo intervento di asportazione del menisco e un arto atrofizzato con conseguente comparsa di ernia) —:

quali provvedimenti intenda assumere per garantire al signor Cerea il pieno diritto alle cure e all'assistenza e affinché non venga trattato come un pacco postale con continui trasferimenti, tanto inutili quanto costosi. (4-05572)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il Signor Livio Cerea è detenuto a seguito di condanna per i reati di cui agli artt. 73 decreto del Presidente della Repubblica 309/90, 629, comma 2 e 605 c.p. La fine dell'esecuzione della pena è prevista per il 18 marzo 1998.

Costui è affetto da meniscopatia al ginocchio sinistro a seguito di trauma da caduta, verificatosi prima del suo ingresso in carcere. A tale riguardo, essendosi evidenziata la necessità di intervento chirur-

gico, il magistrato di sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 2 dicembre scorso, ne ha disposto il ricovero con piantonamento presso la Casa di Cura Columbus, previo trasferimento alla Casa Circondariale di Milano da quella di Pesaro.

In ottemperanza alla predetta ordinanza il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto il trasferimento provvisorio del Cerea in Milano ed ha invitato la Direzione della Casa circondariale a non restituire lo stesso alla Casa circondariale di Pesaro, sede di effettiva assegnazione, fino a quando non saranno stati portati a termine tutti gli interventi medico-chirurgici necessari.

Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

VIALE, ROSSO, ARMOSINO e MAMMOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie è questione di grande importanza per il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, insieme alla realizzazione di alcune fondamentali riforme ordinamentali e ad interventi sull'organizzazione degli uffici;

il gruppo ministeriale di studio per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha elaborato una proposta di riarticolazione dei circondari perseguendo l'obiettivo: a) di attuare la riduzione mediante gradualità accorpamenti; b) di realizzare la tendenziale coincidenza tra circondario e ambito provinciale, così che, degli attuali 103 circondari sub-provinciali, 83 potrebbero essere accorpati in un arco di tempo ragionevolmente breve, da definire in via legislativa; c) di definire i criteri e i vincoli posti alla base dell'aggregazione per fasi successive fino a completare la procedura di accorpamento, individuando i 47 circondari di aggregare a 33 circondari preferibilmente (ma non necessariamente) capoluogo di provincia, in modo da far coincidere, in 94 casi su 103, i tribunali con le province; d) di prevedere tre fasi temporali di realizzazione del processo, ipotizzando

per il tribunale di Casale Monferrato (AL) l'inserimento nella fase due per l'accorpamento al tribunale di Alessandria - capoluogo di provincia;

L'ipotesi di soppressione del tribunale di Casale Monferrato sta suscitando vivissime preoccupazioni a livello locale; l'eventuale soppressione viene letta come un pericolo per tutto il circondario casalese, poiché potrebbe preludere ad un inevitabile sfascio del servizio giustizia, posto che il tribunale di Alessandria, già fin d'ora insufficiente per le condizioni tecnico-logistiche in cui si trova (prima fra tutte la concreta insussistenza di siti idonei per accogliere gli uffici) sarebbe inevitabilmente sommerso di cause e procedimenti giudiziari provenienti da ben tre circondari soppressi (Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona). Senza contare che, con la soppressione del tribunale, si teme altresì la soppressione di tutti gli uffici e le istituzioni al tribunale connessi, quali ad esempio l'ufficio del registro, la conservatoria dei registri immobiliari, gli ordini professionali e l'archivio notarile (quest'ultimo non esiste ad Acqui e Tortona);

Casale Monferrato si troverebbe, in tal modo, ulteriormente e drasticamente sospinta ad un depauperamento e declasamento, che la trasformerebbe, a dispetto della sua fiorente posizione economica, industriale, culturale, sociale e politica, in un grosso sobborgo, forzatamente gravitante nell'orbita del capoluogo di provincia che è distante per spazio, mentalità, tradizioni e programmi;

auspicabile sarebbe, invece, in via principale, per un più rapido ed efficiente servizio della giustizia in provincia di Alessandria, l'ipotesi di una minor rigidità nell'acorpore ai circondari provinciali gli altri circondari esistenti, prevenendo prioritariamente ad una revisione dei confini territoriali. Sarebbe opportuno ad esempio che al territorio del circondario di Casale Monferrato fosse aggregato il territorio di Valenza, avente con Casale omogeneità nella domanda di giustizia, unicità funzionale già per taluni servizi (Ussl, acquedotto) e per rapporti economici;

a tale proposito si evidenzia, in via subordinata, come sarebbe di gran lunga più opportuno e razionale che la deprecabile futura aggregazione del circondario di Casale venisse comunque collocata nella fase temporale di attuazione numero tre in considerazione del maggior rilievo, sotto tutti gli aspetti positivi, delle caratteristiche funzionali e operative del Casalese, in confronto alla realtà nel campo specifico giudiziario, tenendo nella dovuta evidenza e considerazione la presenza in Casale della corte d'assise di primo grado, ufficio giudiziario che, fra i tribunali non provinciali piemontesi, è istituito ed in funzione solo a Casale ed Ivrea, mentre financo le circoscrizioni dei tribunali provinciali di Biella, Verbania e Vercelli ne sono prive —:

se non ritenga opportuno assicurare gli enti locali, gli operatori e le popolazioni interessate sul fatto che le ipotesi di cui sopra saranno sottoposte, a cura del ministero, ad una doverosa ed oggettiva verifica di « impatto ambientale », ai fini di accertare la presenza di elementi di stato e delle condizioni tecnico-logistiche che possono consentire o meno di dare luogo alle diverse azioni. (4-01810)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza de-

terminare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orogra-

fia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Casale Monferrato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

VIGNI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il signor Filippo Dini, nato a Pietrapersia (EN) il 10 febbraio 1925, oltre che in Italia ha vissuto e lavorato, per diversi anni della sua vita, anche in Argentina;

il 18 giugno 1986 ha presentato regolare domanda di pensione di vecchiaia, ma a tutt'oggi non ne ha ottenuto il godimento in quanto l'Istituto previdenziale argentino per i lavoratori stranieri (ANSES) non ha ancora fornito all'INPS l'estratto contributivo per gli anni di lavoro svolti in Argentina;

il signor Dini si è tra l'altro rivolto al Consolato italiano di Buenos Aires, ma ciò non ha prodotto alcun risultato;

risulta che situazioni simili riguardano anche altri cittadini italiani che hanno lavorato in Argentina —

cosa il Governo intenda fare non solo per contribuire ad una rapida risoluzione del caso segnalato, ma anche per garantire una corretta ed efficace applicazione della

regolamentazione internazionale sulle assicurazioni sociali. (4-03002)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che i ritardi registrati nella definizione della pratica di pensione di vecchiaia del Sig. Filippo Dini, sono da imputare essenzialmente al fatto che i dati personali dell'interessato non corrispondevano con quelli relativi alla pratica pensionistica argentina.

Il Sig. Filippo Dini, alias Filippo D'Ignoto D'Ignoti, infatti, era registrato in Argentina come D'Ignoto Felipe. Questa situazione ha reso necessaria la richiesta di ulteriori dati all'INPS ed ha comportato notevoli ritardi nella trattazione della pratica.

Solo in data 9 agosto u.s. l'Ente Previdenziale Argentino ANSES ha trasmesso alla Sede INPS competente di Siena la necessaria documentazione per la definizione della domanda di pensione in convenzione italo-argentina.

La sede provinciale di Siena ha a sua volta fatto conoscere che la pensione al Sig. Dini sarà liquidata non appena la Cassa di compensazione svizzera provvederà al tra-

sferimento dei contributi versati dall'interessato per attività lavorativa svolta anche in Svizzera.

Per quanto riguarda la corretta ed efficace applicazione della regolamentazione internazionale sulle assicurazioni sociali, auspicata dalla S.V. On.le, si fa presente che in una riunione tenutasi nello scorso mese di marzo a Buenos Aires, tra le competenti autorità preposte alla revisione dell'accordo di sicurezza sociale italo-argentino risalente al 1984, è stata puntualizzata, tra l'altro, la necessità che tra l'ANSES e l'INPS vi sia maggiore collaborazione per snellire le varie procedure amministrative relative alle pratiche pensionistiche.

È da tenere presente, infine, che l'INPS, oltre a dichiararsi disponibile ad estendere all'ANSES il collegamento telematico, ha già notificato nel mese di luglio scorso allo stesso Ente tutti i nominativi di pratiche pensionistiche in trattazione convenzionale che non sono state ancora risolte da parte argentina.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.